



PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Triennio 2022 – 2024

Sommario

1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	3
2. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PTPCT	3
4. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO, SISTEMA DI MONITORAGGIO	6
5. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	8
6. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	9
7. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	22
7.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: MAPPATURA DEI PROCESSI.....	25
7.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO	28
8. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI	29
8.1 CODICE DI COMPORTAMENTO	29
8.2 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE	31
8.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE	32
8.4 CONFLITTO D'INTERESSE - INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' – INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI ..	33
8.5 WHISTLEBLOWING	39
8.6 FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' E SULLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA	41
8.7 DIVIETI POST-EMPLOYMENT – PANTOUFLAGE	42
8.8 COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI DI UFFICI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44
9. PATTI D'INTEGRITA'	46
10. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	47
11. SEZIONE TRASPARENZA	57
11.1 RETE DEI SOGGETTI PER LA TRASPARENZA	57
11.2 FLUSSO DEI DATI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	58
11.3 MONITORAGGIO	59
11.4 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.....	59
11.5 ACCESSO CIVICO.....	59

1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, co. 8, L. 190/2012 prevede che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”*.

L'organo d'indirizzo individua i seguenti **obiettivi strategici**:

- o l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- o l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata;
- o mappatura dei processi e valutazione del rischio;
- o l'incremento del livello di trasparenza delle attività dell'ente tramite l'aggiornamento continuativo e costante della sezione Amministrazione trasparente.

I suddetti obiettivi sono volti a conseguire una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, responsabilizzando maggiormente i dirigenti e i dipendenti, aumentando così il livello di effettività del sistema stesso.

Il presente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito **PTPCT**) è stato redatto seguendo i contenuti del questionario per la rilevazione dei dati della piattaforma ANAC realizzata per l'acquisizione dei piani triennali.

2. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PTPCT

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito **RPCT**) ha redatto un primo schema di PTPCT, avvalendosi della rete di referenti per la gestione del rischio corruttivo, costituita dai dirigenti delle strutture, dai direttori e responsabili amministrativi di dipartimento, nonché del responsabile dell'Unità di Processo Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Si è poi proceduto ad un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo e degli stakeholders interni ed esterni. Nel dettaglio:

Il **22 dicembre 2021 il Senato Accademico** è stato chiamato a trasmettere eventuali suggerimenti e/o proposte in ordine alla individuazione delle aree, dei fattori e delle situazioni a più intenso rischio di corruzione e/o di cattiva amministrazione, con l'obiettivo di migliorare la strategia dell'Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. I pareri, i suggerimenti potevano essere inviati all'indirizzo e-mail trasparenza@adm.unifi.it entro le ore 24:00 del giorno 14 gennaio 2022.

Il **23 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione** ha deliberato:

- 1) di avviare la fase di consultazione degli stakeholders interni, finalizzata all'approvazione PTPCT per il triennio 2022-2024, che si articolerà nelle seguenti sottofasi:
 - a) esame preliminare dello schema di PTPCT, proponendo integrazioni/modifiche;
 - b) trasmissione di eventuali suggerimenti e/o proposte in ordine all'individuazione delle aree, dei fattori e delle situazioni a più intenso rischio di corruzione e/o di cattiva amministrazione, con l'obiettivo di migliorare la strategia dell'Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza;
- 2) di avviare la fase di consultazione degli stakeholders esterni: studenti, personale docente e tecnico-amministrativo, organizzazioni sindacali, rappresentanti di specifiche categorie di utenti o imprese e più in generale tutti i portatori di interesse che potranno trasmettere suggerimenti e/o proposte in ordine alla individuazione delle aree, dei fattori e delle situazioni a più intenso rischio di corruzione e/o di cattiva amministrazione, con l'obiettivo di migliorare la strategia dell'Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

I pareri, i suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT potevano essere inviati all'indirizzo e-mail trasparenza@adm.unifi.it entro le ore 24:00 del giorno 14 gennaio 2022.

Il 23 dicembre è stato pubblicato un **avviso di consultazione pubblica** sulla home page dell'Ateneo e nella pagina https://www.unifi.it/p9845#collaborazione_prevenzione_corruzione che consentisse a questo

Ateneo di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo, tenendo conto delle relazioni esistenti con i portatori di interesse e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Con l'avviso si invitavano studenti, personale docente e tecnico-amministrativo, organizzazioni sindacali, rappresentanti di specifiche categorie di utenti o imprese e più in generale tutti i portatori di interesse a trasmettere eventuali suggerimenti e/o proposte in ordine alla individuazione delle aree, dei fattori e delle situazioni a più intenso rischio di corruzione e/o di cattiva amministrazione.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

"relativamente alla didattica erogata, in particolare quella dei master e scuole di specializzazione, non ci sono controlli organici riguardo all'effettivo svolgimento dei piani formativi programmati.

Non ci sono meccanismi di controllo dei registri che verifichino che tutte le ore programmate siano erogate.

Ci sono solo controlli manuali e quindi in quanto tali a rischio di errore se non di corruzione.

Inoltre tali controlli sono sempre parziali poiché prevalentemente effettuati sugli insegnamenti per i quali è prevista una retribuzione e nel caso delle scuole di specializzazione i registri sono compilati solo parzialmente ai fini del raggiungimento delle ore di didattica dovute annualmente dai docenti.

È necessario impostare un sistema di compilazione e di controllo dei registri che preveda alcuni controlli automatizzati tra ciò che è la programmazione didattica e ciò che viene erogato sia per corsi di studio, sia per i master, sia per le scuole di specializzazione".

Le fasi successive sono legate al DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021 che, all'art. 6, ha introdotto per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO). Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene inserito all'interno del PIAO. Con Delibera numero 1 del 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del PIAO, scatta al 30 aprile 2022.

3. IL SISTEMA DI GOVERNANCE

Per quanto concerne la governance di Ateneo, la L. 240/2010 fissa puntuali indicazioni circa composizione e funzioni (Art. 2 Organi e articolazione interna delle università) <https://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/0?tabID=0.16485305940127115&title=lbl.risultatoRicerca&initBreadCrumb=true>

Lo Statuto https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/statuto_dr1680_18.pdf ed il Regolamento Generale di Ateneo https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/reg_generale_di_ateneo_modifica.pdf danno esecuzione e completamento alla normativa nazionale.

Con Decreto ministeriale del 23 luglio 2021 n. 944 la Prof.ssa Alessandra Petrucci, Professore Ordinario di Statistica Sociale - SECS-S/05 è stata nominata **Rettore** dell'Università degli Studi di Firenze.

Con Decreto n. 176519 (1270-2020) del 04/11/2020 si è proceduto alla nomina degli eletti nel **Senato Accademico** dell'Università degli Studi di Firenze per il quadriennio 2021-2024. La composizione è presente alla seguente pagina: <https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2752.html>

Con Decreto rettorale n. 243808 (1642-2020) del 31/12/2020 si è proceduto alla nomina degli membri interni ed esterni del **Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi di Firenze per il quadriennio 2021-2024. La composizione è presente alla seguente pagina: <https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2750.html>

Con decreto rep. 1419/2021, prot. 261512 del 7/10/2021 il rettore ha nominato il Prof. Erik Longo, **delegato alla Legalità e Trasparenza** dell'Università degli Studi di Firenze, con l'attribuzione delle seguenti deleghe:

- affari e relazioni istituzionali e innovazione amministrativa;
- prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza;
- coordinamento affari legali.

La nomina, se non diversamente stabilito con successivo decreto, ha la durata di un triennio ed avrà termine il 31 agosto 2024.

RPCT

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 29 marzo 2022 ha nominato, a decorrere dal 1 marzo 2022, il dott. **Marco Degli Esposti**, Direttore Generale dell'Ateneo, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

Il RPCT svolge, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza.

Sono garantiti al RPCT i seguenti poteri d'interlocuzione e controllo:

- 1) effettuare controlli sulle procedure e sui processi dell'Università degli Studi di Firenze che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione;
- 2) partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e suo aggiornamento;
- 3) interfacciarsi con gli Organi dell'Università degli Studi di Firenze e con ciascun referente, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti;
- 4) accesso senza limitazioni alle informazioni dell'Università degli Studi di Firenze rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo;
- 5) richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque unità di processo dell'Ateneo, che è tenuta a rispondere;
- 6) effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.
- 7) verificare l'attuazione e idoneità del Piano, con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., D.Lgs. 101/2018).

Al fine di assicurare supporto al RPCT, con Decreto n. 255 Prot. n. 32289 del 20 febbraio 2020, è stata istituita l'**Unità di Processo "Prevenzione della Corruzione e Trasparenza"**. I soggetti assegnati nella struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono due unità di personale: un'unità di personale amministrativo di categoria EP ed un'unità di personale amministrativo di categoria C.

Il Responsabile dell'Unità di Processo Prevenzione della Corruzione e Trasparenza collabora con il RPCT nella definizione dell'analisi del contesto esterno, nella mappatura dei processi, nell'identificazione degli eventi rischiosi, nell'analisi dei fattori abilitanti, nella valutazione del livello di esposizione al rischio, nella identificazione e progettazione delle misure.

Si conferma la **rete di referenti** per la gestione del rischio corruttivo, costituita dai dirigenti delle strutture, dai direttori e responsabili amministrativi di dipartimento, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative e nelle articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi di predisposizione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza", analisi del contesto esterno, mappatura dei processi, identificazione degli eventi rischiosi, analisi dei fattori abilitanti, valutazione del livello di esposizione a rischio, identificazione e progettazione delle misure. I referenti eseguiranno anche il monitoraggio di primo livello in autovalutazione.


4. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO, SISTEMA DI MONITORAGGIO

La “gestione del rischio” è l’insieme delle attività coordinate per guidare e controllare l’amministrazione con riferimento al rischio di «corruzione». I principi fondamentali sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, versione italiana della ISO 31000:2009 elaborata dal Comitato ISO/TMB. Le fasi principali per la gestione del rischio da seguire sono:

- mappatura dei processi dell’amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano le due ulteriori fasi trasversali: la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema.

UNI ISO 31000 – Il processo



La corruzione è un fenomeno che si verifica con la presenza di tre elementi che vanno a costituire i vertici di un triangolo, ovvero il triangolo della corruzione:

- 1) Il **bisogno**, ovvero la percezione di un bisogno/pressione, principalmente di natura economica o di gratificazione personale o derivanti dal contesto;
- 2) L’**opportunità**, ovvero la ragionevole consapevolezza di poter sfruttare un’opportunità derivante dal rapporto fiduciario e di evitare di essere scoperti, a causa di carenza di controllo e del senso di impunità che ne deriva;
- 3) La **razionalizzazione**, ovvero il convincimento di essere comunque persone rispettabili e di compiere un atto non così riprovevole.



Di situazioni di bisogno, opportunità e razionalizzazione si possono fare alcuni esempi:

esempi di **bisogno**: pressioni finanziarie (avidità, ambizioni, imprevisti, ecc.), vizi (gioco, tossicodipendenze, ecc.), pressioni collegate al lavoro (obiettivi ambiziosi, salvaguardia della reputazione, posizione di subordinazione, rivalse, ecc.);

esempi di **opportunità**: percezione di poter sfruttare la debolezza dei controlli, percezione di poter sfruttare il credito di fiducia conquistato, percezione di poter sfruttare conoscenze ed informazioni proprie derivanti dalla specializzazione della propria funzione;

esempi di **razionalizzazione**: colpevolizzazione (altri o la società sono i responsabili ...), temporizzazione (è solo un prestito, è solo per questa volta, poi sistemo tutto ...), compensazione (recupero quanto mi è dovuto, è il fisco ad essere iniquo, è l'azienda che non mi paga abbastanza, ...), senso di giustizia (lo faccio per salvare posti di lavoro, lo faccio perché il collega è mobbizzato, ...), minimizzazione (sottostima del valore anti-etico, non è poi così grave, ...), generalizzazione/legittimizzazione (è un comportamento largamente diffuso, fanno tutti così, ...), scelta obbligata (non c'era via d'uscita ...).

Per la **stima del livello di rischio**, conformemente a quanto previsto nel PNA 2019, è stato scelto l'**approccio qualitativo**, in cui l'obiettivo è quello di definire una stima del livello di rischio basata su parametri disgiunti da un valore strettamente numerico (es. maggiore o minore discrezionalità, livello di complessità, risonanza mediatica ...). Per gli indicatori di stima del livello di rischio si è fatto ricorso ad un set di indicatori/criteri definito dallo stesso RCPT e dal PNA 2019:

<ul style="list-style-type: none"> • Pressioni interne e/o esterne (livello di interesse): la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
<ul style="list-style-type: none"> • Grado di discrezionalità del responsabile dell'attività: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
<ul style="list-style-type: none"> • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
<ul style="list-style-type: none"> • opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale riduce il rischio;
<ul style="list-style-type: none"> • livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
<ul style="list-style-type: none"> • grado di attuazione delle misure di trattamento, livello di efficacia delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

E' previsto un sistema di **monitoraggio** ed un numero di audit sull'attuazione del PTPCT. Con riferimento alla

periodicità, in considerazione degli oneri organizzativi in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni, si ritiene opportuno effettuare il monitoraggio e gli audit **con periodicità annuale**.

Nel monitoraggio si potranno distinguere le seguenti sotto-fasi:

- 1) monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- 2) monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio saranno utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio" a cui i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative parteciperanno attivamente, coordinandosi con il RPCT. I referenti eseguiranno anche il monitoraggio di primo livello in autovalutazione.

Per quanto riguarda il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di carattere generale previste nel Piano 2021-2023, è emerso che nel complesso presentano un buon grado di attuazione.

Per quanto riguarda il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di carattere specifico previste nel Piano 2021-2023, è stata riscontrata una corretta applicazione delle misure proposte dagli Uffici, secondo la tempistica prestabilita.

Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del presente piano. Gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure ed il loro impatto sull'organizzazione.

Si prevede un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio che sarà effettuato anch'esso con cadenza annuale e coinvolgerà il RCPT e la rete dei referenti.

5. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'articolo 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 si occupa della riforma della pianificazione, disponendo una delle poche norme non connesse strettamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ossia l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione. L'ambizione del nuovo strumento è semplificare l'azione amministrativa, sostituendo i programmi a cui sono obbligate, con un unico programma annuale, coerente ed integrato.

Il PIAO si struttura in 7 sezioni, composte a loro volta da molteplici sottosezioni. Tra queste figura quella relativa agli strumenti e le fasi per giungere alla piena **trasparenza** dei risultati **dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi** in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione.

Il Pnrr prevede tra le riforme abilitanti l'abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione. In particolare:

1. vanno riviste e razionalizzate le norme sui controlli pubblici di attività private, come le ispezioni. È necessario eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni;
2. occorre **semplificare le norme della legge n. 190/2012** sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e le disposizioni del decreto legislativo n. **39/2013**, sull'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico;
3. occorre evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione impongano alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti troppo pesanti. È il caso delle **disposizioni sulla trasparenza** che prevedono – tra l'altro – obblighi di pubblicazione di numerosi atti, obblighi non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto degli enti minori. È il caso, inoltre, delle norme che contemplano ben tre tipi di accesso ai documenti e alle informazioni amministrative.

4. un'unica piattaforma per la trasparenza amministrativa alleggerirà gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni su proprie piattaforme; un unico accesso alle informazioni pubbliche è idoneo ad avere evidenti effetti di semplificazione. La piattaforma unica per la trasparenza può essere realizzata in via amministrativa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

6. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle **caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio**, dell'**ambiente in cui si opera**, del **settore specifico** di intervento nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder (**portatori di interessi, l'insieme dei soggetti, anche collettivi, interessati, direttamente o indirettamente, al buon funzionamento e ai risultati del servizio pubblico**) e nella **valutazione di come questi elementi possano influire** sull'attività dell'amministrazione, favorendo il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano:

- favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

LE CARATTERISTICHE CULTURALI, SOCIALI ED ECONOMICHE DEL TERRITORIO

La Regione Toscana mette a disposizione una copiosa documentazione nel Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" al link <https://www.regione.toscana.it/-/mafia-e-criminalita-in-toscana>. A livello d'inquadramento generale lo scenario del fenomeno criminale in Toscana emerge nelle Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento per l'anno 2020 – attività svolta e risultati conseguiti dalla **Direzione investigativa antimafia**:

Relazione I semestre 2020 - **Toscana**: *“L'analisi delle tendenze evolutive delle organizzazioni criminali in Toscana e delle relative linee d'azione, sia nei mercati illeciti sia nell'economia legale, conferma come la regione pur non essendo tra le aree a tradizionale presenza mafiosa, costituisca un appetibile territorio di conquista per tutte le mafie attratte dalla **variegata ricchezza del locale tessuto socio-economico**. Il Procuratore Distrettuale di Firenze Giuseppe Creazzo, nella relazione presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Firenze (1 febbraio 2020) ha evidenziato come siano “numerosi e assai significativi i procedimenti che denotano in maniera chiara le infiltrazioni criminali nel tessuto dell'economia locale, gli **investimenti a fini di “lavaggio” di denaro proveniente dalle attività criminali**; ... Nel semestre in esame, considerata la straordinarietà del periodo, tali fenomeni vanno necessariamente correlati anche con le criticità causate al sistema produttivo-finanziario dall'emergenza COVID19. In particolare, in una realtà a vocazione turistico culturale come quella toscana, il **blocco dei flussi di persone**, soprattutto dall'estero, ha pesantemente **inciso sull'economia locale**. Soffermandosi su tali problematiche, il Procuratore Distrettuale di Firenze ha affermato che “è evidente che le mafie, disponendo di liquidità, sono sempre pronte ad approfittare delle possibili falle e dei possibili elementi di fragilità”...*

*Nel panorama dell'imprenditoria illegale è stata inoltre colta l'opportunità offerta dalla pandemia da COVID19 in ordine alla produzione di **mascherine anticontagio a basso costo**. Emblematica al riguardo l'operazione conclusa dalla Guardia di finanza in provincia di Prato l'11 giugno 2020. Nella circostanza, sono stati tratti in arresto n. 13 imprenditori cinesi che utilizzavano laboratori clandestini per produrre mascherine chirurgiche. I lavoratori erano costretti a turni massacranti di 16 ore al giorno, senza beneficiare dei riposi festivi, nonché autorizzati a pause di soli 15 minuti per mangiare. I laboratori fungevano anche da dormitori. Tra i reati contestati, oltre allo **sfruttamento del lavoro**, anche il **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la truffa ai danni dello Stato e la frode nelle pubbliche forniture** di mascherine. Contestualmente, è stato eseguito il **sequestro** di mascherine chirurgiche destinate alla protezione civile ed alla centrale acquisti per la sanità della Regione Toscana.*

(fonte <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf>)

Relazione Il semestre 2020 – **Toscana**: *“Il ricco tessuto socio-economico toscano alimenta gli interessi delle consorterie criminali che indirizzando le attività illecite su quel territorio riescono a penetrare i floridi settori dell’economia legale per il reinvestimento delle liquidità di illecita provenienza. Sebbene, infatti, le mafie non esprimano nella regione uno stabile radicamento territoriale la Toscana si conferma come una delle aree privilegiate per attività di **riciclaggio e più in generale per la realizzazione di reati economico-finanziari** su larga scala. I preoccupanti segnali di pervasività criminale potrebbero assumere una configurazione di più ampia portata alla luce dell’attuale **emergenza sanitaria che ha creato particolari condizioni di vulnerabilità, disoccupazione e crisi di liquidità** tanto da costituire terreno fertile per il cosiddetto **welfare criminale** di prossimità pericolosamente subdolo al pari della pandemia. In questi termini si è anche espresso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, Marcello Viola, in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario il 30 gennaio 2021 laddove evidenzia come la straordinaria disponibilità dei cd. dark money consenta alle **“associazioni criminali di accaparrare numerose attività economiche legali che in una situazione di corrispondente crisi dei consumi** diventano facili obiettivi delle cosche”. E ancora il Procuratore Distrettuale di Firenze dr. Giuseppe Creazzo che, in occasione della presentazione del Quarto Rapporto annuale **“Mafie e corruzione in Toscana”** curato dalla Scuola Normale di Pisa, ha precisato che **“chi oggi dispone di liquidità immense, come la criminalità organizzata, cerca di approfittare di questo particolare momento storico per conseguire il massimo profitto da ciò di cui dispone. La strategia di acquisizione di beni, imprese di pregio a prezzi bassi, data la profonda crisi che colpisce molti imprenditori, è già in atto, come sono in atto tutte le possibili attività di contrasto da parte della polizia giudiziaria”**.*

(fonte <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf>)

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2021 Intervento del Procuratore Generale Marcello Viola:

*“La pandemia del Covid-19 non è soltanto un’emergenza sanitaria, non è soltanto un’emergenza economica, ma costituisce anche una grave **crisi del mercato del lavoro**, che sta avendo un enorme impatto sulle persone e grava soprattutto sul futuro dei giovani, già costretti sovente ad adattarsi ad occasioni di precariato sottopagato se non addirittura a situazioni di sfruttamento, senza poter godere di alcun adeguato strumento di tutela e senza poter coltivare la speranza nel futuro”. La crisi economica che sta colpendo l’intero sistema - Paese è fortemente aggravata dagli effetti della pandemia, che ha agito quale “moltiplicatore” di un fenomeno che ha fatto registrare negli ultimi anni un picco di casi a fronte di un decremento delle denunce e che avrà quale inevitabile conseguenza anche l’aumento del **ricorso ai prestiti usurari**, in un quadro che finisce con il legarsi e confondersi con l’estorsione. Non a caso l’UIF ha fortemente raccomandato di valutare ed approfondire le informazioni relative agli assetti proprietari e alle operazioni aziendali e societarie nonché all’origine dei fondi e alle effettive finalità economiche-finanziarie sottese alle transazioni, in “un sistema economico-finanziario come quello attuale, fortemente indebolito dalla chiusura forzata di gran parte delle attività produttive, (che) potrebbe facilmente prestare il fianco al **rischio di infiltrazione** da parte della criminalità organizzata che ne potrebbe approfittare per meglio radicarsi sul territorio, reclutando nuovi affiliati o svolgendo attività usuarie”. Nel Distretto, può fondatamente ipotizzarsi, nonostante il consistente calo del numero delle iscrizioni dei procedimenti per usura, pari a quasi il 34,00%), la sommersione del fenomeno usurario, poiché l’accertamento del reato di usura urta spesso contro l’atteggiamento delle vittime, che preferiscono sottomettersi alle pretese usuarie piuttosto che denunciarne gli autori, temendo di perdere la possibilità di potersi avvalere del ricorso a tale forma di credito nel caso di eventuali ulteriori necessità.*

(fonte

https://www.ca.firenze.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/1.Intervento_Procuratore_Generale_-_Cerimonia_di_inaugurazione_dell'Anno_Giudiziario_2021.pdf)

Il 15 dicembre 2021 è stata trasmessa sul [canale Youtube della Regione Toscana](#) la presentazione della **“Quinta Relazione scientifica relativa alla ricerca sui fenomeni di corruzione e di criminalità organizzata in**

Toscana". Il Rapporto pubblica i risultati di una ricerca, realizzata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa in accordo con la Regione Toscana, finalizzata a fornire alle amministrazioni pubbliche alla società civile strumenti informativi sui fenomeni di criminalità organizzata. In particolare la ricerca promuove:

- l'analisi anche in prospettiva comparata degli episodi di corruzione politico-amministrativa e dei fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali manifestatisi in Toscana;
- lo sviluppo di indicatori territoriali di rischio infiltrazione criminale e di rischio corruzione nel ciclo dei contratti pubblici e in altri processi dell'amministrazione locale;
- l'analisi delle attuali politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, dirette e indirette, così come implementate sul territorio toscano dalle diverse autorità competenti in materia anche allo scopo di realizzare strumenti di supporto nella redazione dei piani anticorruzione degli enti locali;
- il contributo alla formazione degli amministratori pubblici tramite l'elaborazione di strumenti di aggiornamento sul territorio regionale rispetto ai diversi profili inerenti all'analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione.

Il quinto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana, anno 2020 è reperibile ai seguenti link:

<https://www.youtube.com/watch?v=n8N1tgU9jTU>

<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23864036/Sintesi%20V%20Rapporto%20Criminalit%C3%A0%20in%20Toscana%202020/bdb52e8c-603f-4a9e-0d7d-8bba669b72f3>

Di seguito alcuni passi:

Rispetto alle attività economiche, le attività di contrasto e prevenzione patrimoniale evidenziano ancora una volta in Toscana un interesse specifico da parte delle organizzazioni criminali rispetto agli investimenti nel settore privato (immobiliare, alberghiero, ristorazione, costruzioni), in misura anche maggiore rispetto al mercato dei contratti pubblici. La vulnerabilità del settore privato si è aggravata per via dell'incremento di domanda di capitali e di compravendite di attività economiche in difficoltà finanziarie dovute all'emergenza sanitaria, e per un sistema di monitoraggio e di filtro antimafia ancora sottoutilizzato in questo ambito.

*Rispetto al mercato dei **contratti pubblici** e delle concessioni/ autorizzazioni, la Toscana è la **terza regione del Centro Nord Italia per numero di provvedimenti interdittivi** emessi dalle prefetture nel corso del 2020, con una quota pari al 4,5% del totale nazionale, in aumento del 270% rispetto all'anno precedente (34 provvedimenti contro i 9 del 2019). Incidenza maggiore nei settori del commercio, costruzioni e servizi, confermando la **vulnerabilità sia dei lavori che dei servizi**.*

*La Toscana, con 209 persone oggetto di grave sfruttamento lavorativo (di cui 143 in agricoltura e 66 in altri comparti produttivi) nel 2020, è **la seconda regione in Italia per numero di vittime identificate nelle attività ispettive sui luoghi di lavoro**.*

*Si rileva un **decremento dei casi di corruzione nel settore delle nomine**: un caso nel 2020 rispetto ai 5 del 2019, **si dimezzano i casi di corruzione** nelle verifiche da 4 a 2 tra il 2019 e il 2020, ma nell'**attività contrattuale si registra l'area più sensibile al rischio corruzione**: in tutto 9 i casi di corruzione – raddoppiati rispetto ai 5 dell'anno precedente – nel settore degli appalti. Negli ultimi cinque anni si registrano ben 27 eventi di corruzione nell'ambito degli appalti: 16 appalti per lavori, 6 appalti per forniture, 5 appalti per servizi.*

*Nella gestione dell'emergenza da pandemia da covid-19 è maturato un allarme sui potenziali effetti criminogeni dell'**accelerazione forzata delle procedure**, necessaria per ottenere gli approvvigionamenti*

necessari a fronteggiare lacune e carenze del sistema sanitario. Tanto la riflessione teorica che l'evidenza giudiziaria mostrano che gli acquisti straordinari, dove crescono l'ammontare di risorse in gioco e il potere discrezionale del decisore pubblico, mentre trasparenza e controlli sono corrispondentemente indeboliti, risultano più vulnerabili al rischio corruzione.

**L' AMBIENTE IN CUI SI OPERA, IL SETTORE SPECIFICO DI INTERVENTO,
LE RELAZIONI ESISTENTI CON GLI STAKEHOLDERS**

La L. **240/2010** ha attribuito ai Dipartimenti la piena responsabilità sia delle attività didattiche che di ricerca e di terza missione.

- 1) **didattica**: l'indice di competitività, la **capacità di un Ateneo di attrarre studenti**, non solo per il livello d'istruzione, ma anche in relazione al costo ed alla qualità della vita, agli investimenti ed allo sviluppo tecnologico, alle conseguenti opportunità di lavoro, influiscono sull'attività dell'Ateneo e costituiscono elementi di analisi e di valutazione.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proceduto alla valutazione periodica delle sedi e dei corsi di studio ai fini del loro accreditamento periodico.

Il processo di accreditamento periodico si è concluso con il D.M. 795/2020 (https://ateneo.cineca.it/off270/web/DMAccreditamento.php?parte=2&code_un=10) con cui il Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, ha concesso l'accreditamento periodico dell'Università degli Studi di Firenze con un giudizio pari a **"SODDISFACENTE"**, corrispondente al livello **"C"** di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) (file:///C:/Users/D100938/Downloads/MIUR_DM_n6_7gen2019_Autovalutazione-valutazione-accreditamento.pdf). L'accreditamento e il relativo giudizio hanno durata massima di 5 anni accademici (aa.aa. 2020/2021 - 2024/2025).

Il **Nucleo di Valutazione** dell'Università degli Studi di Firenze, con delibera del 6 ottobre 2021 ha approvato la relazione annuale 2021 - Valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2021/relazione_annuale_AQ.pdf.

Dall'autovalutazione dei Corsi di Studio, dalle valutazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dalle osservazioni del Nucleo di Valutazione (comprese quelle effettuate durante le audizioni) emergono quali ambiti di riflessione prioritari per l'AQ della didattica:

- risultati della formazione, in termini di regolarità delle carriere, laureabilità, occupabilità;
- modalità didattiche (blended, tirocinio);
- monitoraggio di tutti gli aspetti gestionali e previsione di azioni correttive, laddove opportuno.

Il Censis ha stilato la Classifica delle Università italiane (edizione 2021/2022) in base a **6 parametri**: i **servizi** (alloggi e mense), le **borse di studio**, le **strutture** (aule, biblioteche, laboratori), la **comunicazione e i servizi digitali**, i **laureati occupati dopo un anno**, l'**internazionalizzazione**. "Tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime quattro posizioni si mantengono stabili, rispettivamente, l'Università di Bologna, prima con un punteggio complessivo pari a 91,8, inseguita come gli scorsi anni dall'Università di Padova, con un punteggio pari a 88,7. Seguono, scambiandosi le posizioni della precedente annualità, La Sapienza di Roma, che con 85,5 sale dal quarto al terzo posto, e l'Università di Firenze, che retrocede dal terzo al quarto, riportando il valore complessivo di 85,0. Rimane stabile in quinta posizione l'Università di Pisa, con un punteggio di 84,8, cui segue Università di Torino, che si riprende una posizione in graduatoria (82,8). Al settimo posto si colloca l'Università di Palermo, passata dai grandi ai mega atenei statali, che con 82,7 di punteggio totale si posiziona prima della Statale di Milano (81,8). Ultima tra i mega atenei statali è l'Università di Napoli Federico II, preceduta dall'Università di Bari in penultima posizione" (fonte <https://www.censis.it/formazione/la-classifica-censis-delle-universit%C3%A0-italiane-edizione-20212022/gli->

atenei-statali).

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha evidenziato i dati relativi all'Università degli Studi di Firenze relativamente all'anno 2020 alla seguente pagina: <https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo&lang=it> . Tra le informazioni si evidenziano:

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)	Collettivo selezionato
Decisamente sì	43,4
Più sì che no	45,4
Più no che sì	9,5
Decisamente no	1,4

La **valutazione della didattica da parte degli studenti** è stata realizzata tramite il Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica universitaria SIS-VALDIDAT ed ha rilevato i risultati reperibili alla pagina: <http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/> . Di seguito viene riportata una sintesi:

Descrizione domande

D1	Il carico di lavoro complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?
D2	L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?
D3	L'orario delle lezioni è congegnato in modo tale da consentire un'adeguata attività di studio individuale?
D4	Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?
D5	Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze già acquisite?
D6	Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
D7	Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?
D8	Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento?
D9	Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?
D10	Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati?
D11	Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
D12	Giudica la chiarezza espositiva del docente
D13	Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
D14	Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento?
D15	Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
D16	I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.)

	sono adeguati?
D17	Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento?
D18	Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento?

Giudizi positivi per quesito (valori %)

Tab. 1 - Quesiti: Statistiche descrittive								
-Ateneo Fiorentino								
Quesito	Risposte	a.a.2019/2020						Media a.a. precedente
		P1	P2	Media	SQM	L1	L2	
D1	93045	9,24	90,76	7,753	1,816	7,74	7,76	7,616
D2	93045	9,68	90,32	7,720	1,829	7,71	7,73	7,592
D3	75250	9,76	90,24	7,819	1,870	7,81	7,83	7,731
D4	93045	12,85	87,15	7,507	1,961	7,49	7,52	7,415
D5	93045	9,15	90,85	7,768	1,813	7,76	7,78	7,704
D6	93045	12,03	87,97	7,578	1,957	7,57	7,59	7,439
D7	93045	11,12	88,88	7,685	1,961	7,67	7,70	7,559
D8	57918	8,83	91,17	7,891	1,846	7,88	7,91	7,821
D9	93045	8,54	91,46	7,979	1,897	7,97	7,99	7,856
D10	75250	6,39	93,61	8,328	1,768	8,32	8,34	8,222
D11	75250	9,54	90,46	8,001	1,973	7,99	8,01	7,921
D12	75250	9,41	90,59	8,013	1,958	8,00	8,03	7,936
D13	93045	7,26	92,74	8,122	1,825	8,11	8,13	7,984
D14	93045	6,19	93,81	8,203	1,771	8,19	8,21	8,039
D15	89892	14,95	85,05	7,428	2,087	7,41	7,44	7,376
D16	69112	12,78	87,22	7,504	1,957	7,49	7,52	7,403
D17	93045	8,07	91,93	8,001	1,828	7,99	8,01	7,881
D18	93045	9,66	90,34	7,813	1,899	7,80	7,83	7,675

Legenda:

Risposte = Numero di risposte fornite per il corrispondente quesito
 P1 = % risposte con punteggio inferiore a 6
 P2 = % risposte con punteggio maggiore o uguale a 6
 Media = Media aritmetica ottenuta applicando i punteggi sopra descritti
 SQM = Scarto Quadratico Medio
 L1 = Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilità
 L2 = Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilità

Certificazione verde COVID-19 per gli studenti

Il D.L. 52/2021, all'art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (prorogato al 31 marzo), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, debbano possedere e siano tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Sul punto si evidenzia la posizione degli *studenti contro il green pass* che, dall'applicazione della suddetta normativa, vedono in pericolo il diritto allo studio (<https://www.studenticontroilgreenpass.it/> ; Video <https://www.la7.it/piazzapulita/video/studenti-contro-il-green-pass-e-in-pericolo-il-diritto-allo-studio-21-10-2021-404037>). A questa posizione si affianca l'appello dei docenti universitari "No al green pass" al

link <https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/> e sull'estensione dell'obbligo vaccinale al personale universitario <https://universitaricontrolilgreenpass.wordpress.com/2022/02/05/il-testo-della-lettera/>

valutazione di come questi elementi possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Possono verificarsi atteggiamenti discriminatori nei confronti degli studenti che si trovano nella condizione di non poter accedere alle strutture dell'Ateneo. Tali atteggiamenti vanno fermamente rifiutati. L'Ateneo ha scelto di erogare le proprie lezioni in modalità mista in presenza, nelle aule, e a distanza, sulle piattaforme, senza che da ciò possa derivare alcuna conseguenza sfavorevole nei confronti di coloro che non possono frequentare in presenza. Professori e ricercatori devono improntare il loro giudizio di valutazione sulla preparazione degli studenti a criteri di obiettività e serenità senza alcun preconcetto, favorendo il dialogo con tutti, indipendentemente dalle modalità con le quali gli studenti accedono alle aule.

- 2) Per la **ricerca e terza missione** la capacità di attrarre finanziamenti (es. attività in conto terzi) e le scelte relative all'allocazione delle risorse possono influire sull'attività dell'Ateneo, favorendo il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Firenze, con delibera del 6 ottobre 2021, https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2021/delibera_13_2021.pdf ha approvato la relazione Annuale 2021 - Valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2021/relazione_annuale_AQ.pdf. Nella relazione del Nucleo di Valutazione si legge:

“Le strategie generali in questo settore puntano prioritariamente al controllo dei risultati dei SSD e alla qualità dei reclutamenti per favorire l'innalzamento della qualità della produzione scientifica e all'ampliamento delle reti interorganizzative per lo sviluppo delle attività di terza missione”.

Nella relazione del Nucleo di Valutazione si legge:

“Ferme restando le differenze tra i Dipartimenti, i risultati delle attività di ricerca e terza missione appaiono complessivamente positivi, ma con spazi di miglioramento:

- *Produzione scientifica: a fronte dell'aumento totale delle pubblicazioni, si registra il dato in crescita dei docenti inattivi;*
- *Progetti di ricerca: il numero totale di progetti finanziati è in costante aumento nel triennio 2018-2020, ma nel 2020 raccoglie proventi lievemente inferiori all'anno precedente; le fonti di finanziamento sono prevalentemente i programmi nazionali e la ricerca commissionata; migliorabile il tasso di successo nell'accesso ai finanziamenti competitivi;*
- *Trasferimento tecnologico: crescono sia il numero di attività che il fatturato;*
- *Altre attività in conto terzi: diminuiscono nell'ultimo anno, probabile effetto della pandemia, le entrate da attività commerciale, prestazioni a pagamento, didattica commissionata (sono esclusi i proventi da attività di ricerca commissionata, conteggiati tra i progetti);*
- *Public engagement: numerose e variegate attività con impatti diversificati”.*

L'analisi della **terza missione – trasferimento tecnologico** non può essere decontestualizzata da un trend nazionale di ricostruzione infrastrutturale ambizioso e di lungo termine tra cui spicca:

- la **transizione energetica** verso la decarbonizzazione industriale e un trasporto a emissioni zero (Linee Guida Preliminari del Ministero dello sviluppo economico (fonti: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia_Nazionale_Idrogeno_Linee_guida_preliminari_nov20.pdf ; <https://www.adnkronos.com/un-hub-per-lidrogeno-verde-a-venezias-3R4X7pUeH51wca31t0tZP2> ; brevetti ENEA <https://hydronews.it/lenea-brevetta-un-nuovo-sistema-per-produrre-idrogeno-direttamente-dallenergia-solare/>)
- l'accordo per la realizzazione di un impianto avanzato di produzione chip in Italia per costruire capacità produttive all'avanguardia in Europa. Il ministro dello Sviluppo economico evidenzia che se

le imprese “decidono o decidessero di **localizzare in Italia** lo fanno semplicemente perché ritengono che vi possa essere un **ecosistema in grado di produrre continuamente innovazione**” (fonti:

<https://www.reuters.com/technology/exclusive-italy-woos-intel-over-multibillion-euro-chip-plant-sources-2021-10-22/> ; <https://www.agi.it/economia/news/2021-10-22/intel-verso-impianto-in-italia-giorgetti-conferma-14292460/> .

- La **regionalizzazione delle catene di fornitura internazionali**. "La regionalizzazione delle catene di fornitura internazionali è un'opportunità per l'Italia". Lo ha detto Andrea Montanino, Chief Economist Cassa Depositi e Prestiti durante War Room di Enrico Cisnetto. "L'Italia potrà diventare il fornitore d'eccellenza dei grandi campioni europei. La pandemia ha accelerato un cambiamento già in atto, sono almeno 10 anni in cui assistiamo una regionalizzazione degli scambi basati su tre hub, Cina per l'Asia, Europa e Stati Uniti per il continente americano", ha concluso Montanino. "Le **catene di fornitura** sono destinate a **diventare più corte**, tra paesi che parlano dal punto di vista regolatorio la stessa lingua. Le catene lunghe - ha concluso l'economista - non sono più convenienti, a dimostrarlo esempi come il blocco del canale di Suez, in cui sono stati persi 9 miliardi di dollari al giorno" (fonte <https://finanza.lastampa.it/News/2021/11/19/commodities-montanino-cdp-regionalizzazione-traffici-opportunita-per-litalia-/NzdfMjAyMS0xMS0xOV9UTEI>);
- il “Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata” vedi video conferenza stampa seguita alla firma <https://www.youtube.com/watch?v=Km2qJ3dZIHl>).

Dalla rivista Milano Finanza: “Ritorna la **vocazione manifatturiera**, perché spesso i benefici economici attesi dalla delocalizzazione delle filiere sono stati inferiori alle aspettative. L'Italia ha un'occasione eccezionale per rafforzare la propria leadership, attraverso un modello innovativo di sviluppo territoriale. L'Italia, in questo contesto, ha un'occasione eccezionale per rafforzare la propria leadership manifatturiera in Europa, attraverso un modello innovativo di sviluppo territoriale. Superando la logica geografica dei distretti settoriali, si può **favorire il rafforzamento delle filiere locali (anche interregionali) di Pmi subfornitrici specializzate in specifici ambiti tecnologici**, creando delle vere e proprie piattaforme integrate per la subfornitura che garantiscano alle grandi aziende manifatturiere il time to market nelle produzioni strategiche, in un'ottica di local to local che **accorci le filiere della fornitura, riducendo i costi della logistica, favorendo i processi di controllo, velocizzando le iniziative di R&s partenariali, garantendo una maggior resilienza agli shock esterni** (ambientali, sociali, politici, finanziari, ecc.). C'è già, in Italia, anche lo strumento giuridico più idoneo e flessibile a realizzare l'obiettivo in esame: la Rete di Imprese. E' il modello che si può definire Cluster Reshoring, che sposta il focus delle agevolazioni e dei sostegni dalle imprese che intendono attivare iniziative di reshoring ai cluster locali di Pmi che possano diventare attrattori e facilitatori di tali iniziative. Passando da un sistema di aiuti diretti alle grandi aziende (peraltro con molti vincoli normativi a livello Ue) a un panel di **incentivi articolato per le Pmi locali**, molto ben visto dal legislatore comunitario." (fonte: <https://www.milanofinanza.it/news/cluster-reshoring-un-nuovo-modello-di-sviluppo-territoriale-per-attrarre-investimenti-esteri-202107211841577582>

Nel rapporto del Centro Studi Confindustria sugli scenari industriali "La manifattura al tempo della pandemia. La ripresa e le sue incognite" emerge che nel corso del 2021 **la manifattura italiana** ha recuperato stabilmente i livelli di attività precedenti lo scoppio della pandemia, diventando uno dei principali motori della crescita industriale nell'Eurozona. In Germania e Francia, nonostante un calo meno drastico dei volumi di produzione nei mesi più critici del 2020, il pieno riassorbimento dello shock appare ancora lontano.

I risultati preliminari di un'analisi realizzata dal Centro Studi Confindustria in collaborazione con il gruppo di ricerca re4it, relativa ai **processi di backshoring** in corso nella manifattura, rivelano che il fenomeno del **rientro in Italia di forniture precedentemente esternalizzate** non è marginale. Tra i rispondenti che avevano in essere rapporti di fornitura estera, il 23% ha già avviato, negli ultimi cinque anni, processi totali o parziali di backshoring. I settori maggiormente attivi sono stati **alimentari, tessile e altre industrie manifatturiere**. Al primo posto tra le motivazioni addotte per spiegare il fenomeno compare la disponibilità di fornitori idonei in Italia (il che significa che la passata esternalizzazione non ha determinato la scomparsa di reti di fornitura

nazionale nell'ambito in cui opera l'impresa) e la possibilità di abbattere i tempi di consegna (il che implica che il ricorso alla fornitura nazionale è rimasto efficiente sul piano operativo).

(fonte https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/tendenze-delle-imprese-e-dei-sistemi-industriali/tutti/dettaglio/rapporto-scenari-industriali-2021?utm_source=CSC&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=SlNov21)

Dalla rivista Forbes Italia: “Il nostro Paese ha davanti a sé una **finestra di opportunità** unica, un vero e proprio ‘momento magico’, riassunto da numerose condizioni esterne ed interne, raramente così favorevoli: in primis, la ripresa internazionale, con una **crescita del Pil globale**, che l’Ocse vede a +5,7% nel 2021, e poi continuare al 4,5% nel 2022, e dalla quale l’Italia, come Paese esportatore e profondamente connesso alle catene di produzione globali, ha la possibilità di trarre grande beneficio. A tale dato, va aggiunto il ruolo che giocherà l’Europa, al cui interno cresce la consapevolezza, a partire dalla Germania post-Merkel, della necessità di un cambio di passo, di una scossa a favore di maggiore innovazione e coraggio imprenditoriale. In secondo luogo, una coincidenza, quanto mai inconsueta, di politiche fiscali espansive e di politiche monetarie innovative e tolleranti anche di fronte a sussulti di inflazione: la Bce non toccherà il freno dei tassi di interesse, oggi ai minimi storici, almeno sino al 2023, e il **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, oltre alla dimensione ragguardevole dei fondi stanziati, è tutto rivolto in direzione di un **ammodernamento del nostro sistema produttivo, dalle infrastrutture alla ricerca, dal digitale al capitale umano...**

Ci sono, insomma, tutte le premesse non solo per un rimbalzo fisiologico dalla situazione di crisi, ma per un aumento strutturale della velocità di crociera del nostro sistema economico, e di questo contesto si stanno accorgendo osservatori e investitori internazionali del calibro di Jamie Dimon, ceo di JPMorgan (ha fatto rumore il suo “È il momento di investire in Italia”, del 4 luglio di quest’anno) (fonte <https://forbes.it/2021/11/22/loccasione-da-non-perdere-perche-per-litalia-si-e-aperta-una-finestra-di-opportunita-uniche/>)

Tuttavia, nel 2022, nel rapporto del Centro Studi Confindustria del 9 aprile, si legge:

“I risultati dell’indagine rapida del CSC rilevano a marzo una flessione della produzione industriale di -1,5%, dopo il parziale rimbalzo registrato a febbraio (+1,9%). Nel 1° trimestre 2022, quindi, il CSC stima una diminuzione della produzione industriale di -2,9% rispetto al 4° trimestre del 2021, che inciderà negativamente sulla dinamica del PIL. Gli ordini in volume diminuiscono a marzo di -0,8% su febbraio, quando erano scesi di -0,1% su gennaio: dati molto negativi per le prospettive della produzione da aprile”.

(fonte <https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Italia-marzo-2022>)

L’analisi economica sopra riportata non può non avere ripercussioni sulla ricerca applicata e sul trasferimento tecnologico.

In particolare, nell’ambito della **terza missione – trasferimento tecnologico** l’Università ha trasferito le conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale di ricerca mediante la costituzione di società o la partecipazione in società dei seguenti Spin-off:

Spin-off partecipati

- 1) [Di.V.A.L. Toscana S.r.l.](#) (incubato in IUF)
- 2) [Fotosintetica & Microbiologica S.r.l.](#)
- 3) [Giotto biotech S.r.l.](#)
- 4) [Probiomedica Photonics & Robotics S.r.l.](#)

Spin-off accademici

- 1) [Aeffective S.r.l.](#)
- 2) [AM3 S.r.l.](#) (incubato in IUF)
- 3) [Atom Sensors S.r.l.](#)
- 4) [Balance S.r.l.](#)
- 5) [Bluebiloba S.r.l.](#)
- 6) [Carbon Sink Group S.r.l.](#) (incubato in IUF)

- 7) CoAlmed S.r.l.
- 8) CSP Alas Cooperativa a.r.l.
- 9) DiaCon S.r.l.
- 10) Dynamedics S.r.l.
- 11) EbiCo (Soc. cooperativa)
- 12) Ecodrone S.r.l.
- 13) Ecolgene S.r.l.
- 14) Ergon Research S.r.l.
- 15) FloNext S.r.l.
- 16) Forensic Experts (For.Ex) S.r.l.
- 17) FoodMicroTeam S.r.l.
- 18) Georisk Engineering S.r.l.
- 19) Glycolor S.r.l.
- 20) Horizons S.r.l.
- 21) IMADROM S.r.l.
- 22) Insect Pharma Entomotherapy S.r.l. (incubato in IUF)
- 23) ITEM S.r.l. (incubato in IUF)
- 24) JAewa S.r.l. (incubato IUF)
- 25) Kobe Innovation Engineering s.r.l. (incubato in IUF)
- 26) L4T-Light4Tech s.r.l.
- 27) LabCom Ricerca e azione per il benessere psicosociale (Soc. cooperativa)
- 28) Laboratori Archeologici San Gallo (Soc. cooperativa)
- 29) Laborplay S.r.l.
- 30) Meccanica 42 S.r.l.
- 31) MDM Team S.r.l.
- 32) MHC - Progetto Territorio (Soc. cooperativa)
- 33) MOCA FUTURE DESIGNERS (Società Cooperativa Impresa Sociale)
- 34) Morfo Design S.r.l. (incubato in IUF)
- 35) PERLab S.r.l.
- 36) Pnat S.r.l.
- 37) Promopsi Cooperativa Sociale
- 38) ReStruere S.r.l.
- 39) Sisma - Sistemi Integrati di Monitoraggio Architettonico S.r.l.
- 40) Small Pixels S.r.l.
- 41) SmartOperations S.r.l.
- 42) Smartourism S.r.l.
- 43) SNAP4 S.r.l.
- 44) S2R S.r.l.
- 45) Terza Cultura (Soc. cooperativa)
- 46) Trezerodue S.r.l.
- 47) Urban Life S.r.l. (incubato in IUF)
- 48) VALMON S.r.l.
- 49) X-phase S.r.l. (incubato IUF)

I dati sulla partecipazione del personale Unifi negli Spin-off sono presenti sulla seguente pagina:

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5973.html#ruolo_prof_spinoff

Di particolare interesse il **portafoglio brevetti** dell'Ateneo fiorentino. I Diritti di Proprietà Industriale di cui l'Università degli Studi di Firenze risulta titolare o co-titolare sono indicati negli elenchi riportati al link:

<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10419.html>

Valutazione di come il contesto esterno possa influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Ricerca competitiva

Rischi: time sheets falsi, rendicontazione di ore lavorative non eseguite. Ad avviso dell'ANAC specifici rischi si annidano nei procedimenti di selezione dei valutatori.

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Atto+d'indirizzo+n%c2%b039/>

Asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire – anche per omissione – determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri (Delibera ANAC 1208/2017 pag. 52

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Del_1208_2017AggiornamentoPNA2017.pdf

Fenomeni di *maladministration* possono riguardare le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca (Delibera ANAC 1208/2017 pag. 55

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Del_1208_2017AggiornamentoPNA2017.pdf

Modello unico: ricerca di Ateneo.

Rischi: per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca erogati all'interno del singolo ateneo, il problema maggiore riguarda i criteri di distribuzione dei fondi, che devono essere ispirati a una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulla rilevanza dei progetti di ricerca e delle aree che contribuiscono alla assegnazione delle quote premiali di FFO dell'ateneo, secondo indicatori e parametri condivisi con ANVUR, oltre ad eventuali quote strategiche stabilite in modo trasparente per le aree più deboli su cui l'ateneo desidera investire (Delibera ANAC 1208/2017)

Accordi art. 15 l. 241/1990 - art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016

Rischi: carenza di un interesse pubblico, effettivamente *comune* ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; mancanza di una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo configurano di fatto il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno. Il ricorso all'accordo interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. La collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme sugli appalti e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca Art. 100 comma 2, lett. a) TUIR DPR 917/86 Art. 1 commi 353 E 354 L 266/2005.

Rischi: non appare assicurata la piena e trasparente conoscibilità dei finanziamenti esistenti. Potrebbe rappresentare uno strumento alternativo ai contratti commissionati da terzi (art. 66 del D.P.R. 382/1980), con evasione dell'IVA, anche laddove si raffigurasse un contratto a prestazioni corrispettive.

Contratti commissionati da terzi l'art. 66 del D.P.R. 382/1980

Rischi: incompatibilità delle attività oggetto di contratto con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica. Potrebbe mancare la necessaria correlazione con i compiti istituzionali della didattica e della ricerca scientifica.

Finanziamento progetti di ricerca su fondi di Ateneo per RTD.

Rischi: ammissione alla procedura di ricercatori finanziati negli anni precedenti; ammissione alla procedura di ricercatori non aventi diritto (almeno uno dei partecipanti, preferibilmente il coordinatore, deve avere il contratto attivato su Fondi di Ateneo).

Pubblicazioni - Diffusione e valorizzazione dei risultati.

Rischi: la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche specializzate avviene in base alla scelta dell'editore effettuata dal docente. Questo avviene di volta in volta, rendendo di fatto non applicabile il principio di rotazione previsto nel codice dei contratti pubblici. Plagio accademico: copiare articoli scientifici per ottenere titoli di studio o vincere concorsi.

Brevetti e licensing

Rischi: 1) Il rischio corruzione si manifesta nella fase d'individuazione del consulente nel campo della proprietà industriale ed intellettuale, per la preparazione, il deposito, l'estensione a livello internazionale della domanda di deposito o registrazione del Diritto di Proprietà Industriale. L'Amministrazione può decidere di avvalersi di:

- a) incarico professionale ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
- b) appalto del servizio.

Per quanto riguarda la differenza fra incarico professionale ed appalto di servizi: "Le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale inducono a qualificare il caso di specie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma" (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia nel parere n. 51 del 15/02/2013).

2) Il rischio corruzione si manifesta nella fase di individuazione del licenziatario/acquirente di un Diritto di Proprietà Industriale di titolarità dell'Ateneo

Incubatore e Spin-off.

Rischi: lo sviamento dalla funzione propria dell'istituto può essere determinato dal ruolo improprio dei professori universitari nella gestione degli *spin-off* e dai possibili conflitti di interesse finalizzati al conseguimento di vantaggi personali/patrimoniali (distribuzione degli utili e del dividendo).

Il vantaggio personale/patrimoniale può essere conseguito:

- affidamento diretto di servizi e forniture dal Dipartimento di afferenza dei Professori e ricercatori proponenti allo Spin-off;
- deviando i finanziamenti (in particolare i contratti commissionati da terzi art. 66 del D.P.R. 382/1980) dall'Ateneo verso gli spin off.

Il bilanciamento d'interessi viene quindi risolto in favore dello spin off.

Laboratori congiunti Università e Imprese

Rischi: 1) Possibile privilegio conferito ad un partner privato di collaborare con l'Università a condizioni vantaggiose; 2) Possibile passaggio di flussi monetari dal Dipartimento al partner esterno; 3) Possibili conflitti di interesse nel caso in cui il Laboratorio Congiunto sia costituito con una Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze.

Costituzione / partecipazione ad organismi di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali

Rischi: potrebbe mancare la sussistenza di un vincolo di stretta necessità della società in relazione alle finalità istituzionali; potrebbe mancare la necessaria correlazione con i compiti istituzionali della didattica e della ricerca scientifica; ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'ateneo; utilizzazione di personale universitario (professori ricercatori, tecnici, dipendenti amministrativi) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio (*pantouflage*); particolarmente rischioso il fenomeno dell'attribuzione di cariche presso gli enti a professori in servizio o a professori in pensione; conflitti di interesse, nella forma del conflitto tra controllore e controllato, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza dell'università nei confronti dell'ente privato da essa costituito o comunque da essa controllato o partecipato; reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto privato in violazione delle norme applicabili all'ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per pubblico concorso.

Dati sugli appalti dell'Università di Firenze

I dati BDAP-Banca Dati Amministrazioni Pubbliche relativi alle opere in corso dell'Università degli Studi di Firenze per le opere in corso: <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9933.html>

I dati relativi agli appalti aggiudicati dalle singole strutture dell'Ateneo nell'anno 2021 sono risultati:

APPALTI DI FORNITURE

Università degli Studi di Firenze

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024

Struttura	Importo forniture
CSAVRI-CENTRO DI SERVIZI DI ATENEО PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E LA GESTIONE DELL'INCUBATORE UNIVERSITARIO	3.211,58
DAGRI-DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI	746.101,49
DIBIO-DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	601.451,86
DICEA-DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	308.711,72
DiDA-DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	279.571,31
DISEI-DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA	83.402,15
DiSIA-DIPARTIMENTO DI STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI	357.639,65
DSG-DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE	59.709,63
DSS-DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE	721.064,84
FORLILPSI- Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia	78.344,63
NEUROFARBA-DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, DELL'AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO	767.758,07
SAGAS-DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO	42.345,77
SIAF-SISTEMA INFORMATICO DELL'ATENEО FIORENTINO	1.763.258,21
AREA COMUNICAZIONE	12.193,87
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	142,20
AREA EDILIZIA	484.034,00
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEО	2.840,16
DIPARTIMENTO DI CHIMICA UGO SCHIFF	943.041,61
DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA	485.425,61
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	851.222,19
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE	616.664,05
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA	107.632,11
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA ULISSE DINI	89.424,81
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA	1.726.546,97
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE MARIO SERIO	1.368.901,79
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA	445.687,49
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	38.257,50
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEО	166.780,87
SISTEMA MUSEALE DI ATENEО - MUSEO DI STORIA NATURALE	153.282,38
UNITA DI PROCESSO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	11.658,00
AREA SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI	1.708.248,74
CENTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE	63.967,60
totale	15.088.522,86

APPALTI DI SERVIZI

Struttura	Importo servizi
CSAVRI- CENTRO DI SERVIZI DI ATENEО PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E LA GESTIONE DELL'INCUBATORE UNIVERSITARIO	107.727,92

DAGRI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI	811.860,05
DIBIO-DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	102.845,31
DICEA-DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	125.910,18
DiDA-DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	153.262,07
DISEI-DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA	101.111,19
DISEI-DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA	454,55
DiSIA-DIPARTIMENTO DI STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI	86.432,77
DSG- DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE	321.404,04
DSS- DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE	231.658,29
FORLILPSI-Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia	156.918,29
NEUROFARBA-DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, DELL'AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO	158.527,64
SAGAS- DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO	138.835,96
SIAF-SISTEMA INFORMATICO DELL'ATENEO FIORENTINO	768.894,34
AREA COMUNICAZIONE	60.054,86
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	23.339,45
AREA EDILIZIA	3.342.734,47
AREA RISORSE UMANE	204.327,00
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO	62.014,78
DIPARTIMENTO DI CHIMICA UGO SCHIFF	154.366,80
DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA	61.400,82
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	108.314,12
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE	209.862,94
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA	20.218,67
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA ULISSE DINI	14.367,04
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA	453.598,29
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE MARIO SERIO	255.536,25
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA	277.619,54
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	34.022,55
SBA - FIRENZE UNIVERSITY PRESS	354.750,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	461.517,35
SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - MUSEO DI STORIA NATURALE	150.759,95
UFFICIO AFFARI GENERALI	74.893,94
UFFICIO FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	18.085,00
UNITA DI PROCESSO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	940,00
AREA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	39.000,00
AREA SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI	77.189.802,07
CENTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE	139.687,00
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	384,64
Totale	86.977.440,13

7. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema

delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

La struttura organizzativa

Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la struttura organizzativa dell'amministrazione e le principali funzioni da essa svolte. A seguito della riforma introdotta dalla legge 240/2010, l'Ateneo fiorentino ha adottato l'assetto istituzionale descritto nello Statuto emanato con DR 1680 del 30 novembre 2018, cui si rimanda per le specifiche attribuzioni di compiti e funzioni (<https://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>). Le informazioni relative agli organi di Ateneo sono reperibili alle pagine internet di seguito riportate:

Organi centrali di Ateneo

Rettore, prorettori e delegati <http://www.unifi.it/vp-2748-rettore-e-prorettori.html>

Senato Accademico <http://www.unifi.it/vp-2751-senato-accademico.html>

Consiglio di Amministrazione <http://www.unifi.it/vp-2749-consiglio-diamministrazione.html>

Collegio dei revisori dei conti <http://www.unifi.it/vp-2753-collegio-deirevisori-dei-conti.html>

Nucleo di Valutazione (<http://www.unifi.it/vp-2756-nucleo-di-valutazione.html>)

Direttore Generale (<http://www.unifi.it/vp-2612-direttore-generale.html>)

Collegio di Disciplina <http://www.unifi.it/vp-9500-collegio-didisciplina.html>

Altri organi di Ateneo

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità <http://www.unifi.it/vp-9265-comitatounico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita.html>

Garante <http://www.unifi.it/vp-2760-garante.html>

Commissione di garanzia per l'accertamento delle violazioni del codice etico <http://www.unifi.it/vp-10857-commissione-di-garanzia-per-l-accertamentodelle-violazioni-del-codice-etico.html>

Comitato tecnico-amministrativo <http://www.unifi.it/vp-2758-comitatotecnico-amministrativo.html>

Collegio dei Direttori di Dipartimento <http://www.unifi.it/vp-9483-collegiodei-direttori-di-dipartimento.html>

ARTICOLAZIONE INTERNA – DIPARTIMENTI, SCUOLE, CENTRI

L'Ateneo si articola in Dipartimenti, Scuole e altre strutture di ricerca e di servizio. Dall'anno 2018, l'Università di Firenze si articola in 21 **Dipartimenti** (<http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9240.html>), strutture organizzative fondamentali per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.

Area Biomedica

- 1) [Medicina Sperimentale e Clinica](#)
- 2) [Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino \(NEUROFARBA\)](#)
- 3) [Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"](#)
- 4) [Scienze della Salute \(DSS\)](#)

Area Scientifica

- 5) [Biologia \(BIO\)](#)
- 6) [Chimica "Ugo Schiff"](#)
- 7) [Fisica e Astronomia](#)
- 8) [Matematica e Informatica "Ulisse Dini" \(DIMAI\)](#)
- 9) [Scienze della Terra \(DST\)](#)
- 10) [Statistica, Informatica, Applicazioni "Giuseppe Parenti" \(DISIA\)](#)

Area delle Scienze Sociali

- 11) [Scienze per l'Economia e l'Impresa \(DISEI\)](#)
- 12) [Scienze Giuridiche \(DSG\)](#)
- 13) [Scienze Politiche e Sociali \(DSPS\)](#)

Area Tecnologica

- 14) Architettura (DIDA)
- 15) Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
- 16) Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)
- 17) Ingegneria dell'Informazione (DINFO)
- 18) Ingegneria Industriale (DIEF)

Area Umanistica e della Formazione

- 19) Lettere e Filosofia (DILEF)
- 20) Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
- 21) Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)

Il coordinamento delle attività didattiche impartite nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, e la gestione dei relativi servizi avviene nell'ambito delle 10 **Scuole**, ognuna costituita da uno o più dipartimenti:

- 1) Scuola di Agraria
- 2) Scuola di Architettura
- 3) Scuola di Economia e Management
- 4) Scuola di Giurisprudenza
- 5) Scuola di Ingegneria
- 6) Scuola di Psicologia
- 7) Scuola di Scienze della Salute Umana
- 8) Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- 9) Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"
- 10) Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

Per favorire la fruizione e la valorizzazione del patrimonio documentale e scientifico, garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture informatiche e fornire servizi di supporto alle attività didattiche, di ricerca e innovazione, l'Ateneo ha istituito specifiche strutture dotate di autonomia gestionale:

- 1) Sistema Bibliotecario di Ateneo – SBA <http://www.sba.unifi.it/>
- 2) Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino – SIAF <http://www.siaf.unifi.it/>
- 3) Centro Linguistico di Ateneo – CLA <http://www.cla.unifi.it/>
- 4) Sistema Museale d'Ateneo www.msn.unifi.it

La gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università degli Studi di Firenze è affidata alla Struttura Amministrativa di Ateneo, sotto il coordinamento del Direttore Generale.

Il funzionigramma della struttura amministrativa è reperibile alla pagina

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/allegatoA_funzionigramma_modificato2.pdf).

Qualità e quantità del personale:

Il personale in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze risulta essere:

contratti a tempo **indeterminato**:

- professori ordinari: 384;
- professori associati: 860;
- ricercatori a tempo indeterminato: 152;
- dirigenti: 8;
- personale tecnico amministrativo: 1488;

contratti a tempo **determinato**:

- ricercatori a tempo determinato di tipo a): 185;
- ricercatori a tempo determinato di tipo b): 140;
- dirigenti: 2;

- personale tecnico amministrativo: 58.

A completamento dell'analisi del contesto interno, si è tenuto conto dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell'ateneo, dei procedimenti giudiziari connessi a casi di corruzione e delle segnalazioni di condotte illecite pervenute negli ultimi anni sia attraverso il canale della piattaforma online sia attraverso denunce anonime cartacee.

Vicende giudiziarie in corso nel 2021: la procura di Firenze ha informato il Direttore generale dell'Università di Firenze della notifica dell'ordinanza di sospensione del Rettore dalle sue funzioni per cinque mesi. Appresa la notizia dell'ordinanza, il rettore ha rassegnato le sue dimissioni alla Ministra dell'Università e della Ricerca a decorrere dal 1° settembre 2021, anticipando la sua volontà di ricorrere al Tribunale del riesame avverso al provvedimento giudiziario. Il Tribunale del riesame ha respinto i ricorsi contro le misure interdittive.

La vicenda è stata riportata sui principali quotidiani nazionali ed è stata anche oggetto di una trasmissione televisiva della RAI (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/06/universita-radiografia-del-sistema-dei-baroni-presa-diretta-riparte-dai-concorsi-truccati-iacona-la-lobby-dei-prof-si-oppone-a-riforme/6481454/>).

Valutazione di come il contesto interno possa influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Chi riveste ruoli istituzionali deve dare conto della propria condotta mostrando che i risultati raggiunti siano coerenti con le funzioni esercitate. La corruzione si verifica quando un attore istituzionale impiega il potere assegnatogli per perseguire obiettivi non coerenti con i termini del mandato attribuito. Le politiche di trasparenza, il rendere le istituzioni pubbliche "case di vetro", hanno valore solo in quanto strumentali *al rendere conto* da parte degli attori istituzionali del modo in cui il potere loro assegnato è stato esercitato. Parlare di etica pubblica vuol dire impegnare gli attori istituzionali ad agire responsabilmente e a conformare la propria condotta al mandato del proprio ufficio. E' necessario promuovere un'etica pubblica capace di guidare l'azione istituzionale. Questo fine richiede la diffusione della cultura della legalità tramite politiche di formazione sui valori e sui principi fondanti della democrazia, della libertà e della giustizia che devono guidare la condotta di coloro che ricoprono ruoli istituzionali all'interno di uffici pubblici.

"L'obiettivo è la giustizia, il metodo è la trasparenza. E' importante non confondere l'obiettivo con il metodo".

Reclutamento di professori e ricercatori

Da evidenziare che nel registro degli accessi figurano 76 richieste di accesso nell'anno 2021 per le procedure di reclutamento di professori e ricercatori. Poiché, come rileva il Nucleo di Valutazione, "Le strategie generali in questo settore puntano prioritariamente al controllo dei risultati dei SSD e alla qualità dei reclutamenti per favorire l'innalzamento della qualità della produzione scientifica e all'ampliamento delle reti interorganizzative per lo sviluppo delle attività di terza missione", l'area di rischio relativa alle procedure di reclutamento di professori e ricercatori si conferma come l'area da sottoporre maggiormente ad attenzione.

7.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: MAPPATURA DEI PROCESSI

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Nel 2021 sono state oggetto di mappatura

DERIVAZIONE	AMBITO o AREA DI RISCHIO	PROCESSO
Piano Integrato 2021-2023	Performance organizzativa Linea 1 - Digitalizzazione	Elezioni (+ nuova modalità a distanza)
	Performance organizzativa Linea 2 - Cambiamento organizzativo	Assegni di ricerca (revisione e sostituzione)

	Performance organizzativa Obiettivi da Piano precedente	Trasferimento tecnologico Processi public engagement
PTPCT 2021-2023	Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D.Lgs. 165/2001	Progressioni economiche orizzontali
		Progressioni economiche verticali
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici a studenti (borse di studio e di ricerca)
		Attribuzione di vantaggi economici al personale (benefit)
		Contratti di lavoro autonomo art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
		Missioni
		Rimborso spese dei soggetti esterni all'Università
	Attività extraistituzionali	Autorizzazioni del personale tecnico amministrativo allo svolgimento di attività esterne
		Partecipazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici all'attività commissionata da soggetti pubblici e privati, da eseguire nei locali e con le attrezzature dell'Università

La mappatura, allegata al presente Piano (allegato 2) è pubblicata sul sito dell'Amministrazione trasparente al link https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9845.html#piano_triennale_pct. Allo stesso link sono presenti anche le mappature eseguite negli anni precedenti.

L'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ribadisce:

«L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi».

La tabella 3 dell'allegato 1 al PNA 2019 prevede il seguente elenco delle principali aree di rischio:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso;
- Gestione delle attività di ricerca;
- Gestione della didattica;
- Reclutamento dei docenti;
- Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne;
- Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università.

Nel 2017 l'Autorità dedicò un capitolo dell'Aggiornamento al PNA – adottato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - alle istituzioni universitarie con l'individuazione di aree tipiche di rischio, quali:

- la ricerca e la sua valutazione;
- l'organizzazione della didattica;
- il reclutamento dei docenti e la formazione delle commissioni giudicatrici;
- i c.d. presidi dell'imparzialità dei docenti e del personale universitario: codici etici e codici di comportamento; applicazione delle cause di incompatibilità nei singoli atenei, con particolare riguardo al personale docente; procedimenti disciplinari;
- gli enti partecipati e le attività esternalizzate delle università.

Nell'anno 2022 saranno oggetto di mappatura i processi attinenti al PNRR.

Sarà inoltre oggetto di mappatura il processo nell'ambito del quale è pervenuta una segnalazione in fase di consultazione degli stakeholders e relativo alla didattica erogata, in particolare quella dei master e scuole di specializzazione, e ai controlli riguardo all'effettivo svolgimento dei piani formativi programmati.

In considerazione della specificità dello strumento finanziario ed in linea con quanto raccomandato dalla Commissione Europea, il PNRR prevede verifiche aggiuntive rispetto all'ordinario e vigente controllo amministrativo stabilito dalla regolamentazione nazionale per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e che resta interamente confermato. L'intero "sistema" di verifica del PNRR è ispirato, infatti, ai sistemi di controllo dei fondi strutturali europei ed è orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto di gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi nonché a scongiurare potenziali casi di doppio finanziamento.

Per quanto riguarda l'attuazione degli interventi, vi provvedono le singole Amministrazioni sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento. Di seguito i punti principali:

- Ciascuna Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi effettua i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.
- Le stesse adottano tutte le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
- Esse sono inoltre responsabili dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
- Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi sono sottoposti ai controlli di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
- Le Amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse del PNRR.
- Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
- ❖ A tale fine, presso ciascuna Amministrazione centrale responsabile di una Missione o di una Componente del Piano viene individuata una struttura di coordinamento con la funzione di monitorare e verificare l'attuazione degli interventi che fanno parte della Missione/Componente.
- ❖ Tale struttura provvede anche a rendicontare le spese e l'avanzamento di Target e di Milestone al Ministero dell'economia e delle finanze.
- ❖ Le amministrazioni centrali svolgono una supervisione generale sull'effettiva attuazione dell'investimento/riforma di riferimento e rendicontano le relative spese nonché i target e milestone conseguiti.

Il 7 ottobre 2021 il MIUR ha pubblicato le Linee guida **sugli investimenti in ricerca**, che riguarderanno **i centri nazionali** (un miliardo 610 milioni), **gli ecosistemi della ricerca** (un miliardo 300 milioni), **le infrastrutture** (un miliardo e 500 milioni) e i **partenariati** (un miliardo 600 milioni <https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-le-linee-guida-iniziativa-sistema-missione4-componente2>).

Il calendario delle iniziative di sistema è presente al link https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-11/Calendario%20Bandi%20MUR_0.pdf.

7.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO

L'analisi dei processi dell'Università degli Studi di Firenze è stata realizzata congiuntamente dall'Unità di processo "Coordinamento delle funzioni direzionali di programmazione, organizzazione e controllo", dall'Unità di processo "Prevenzione della corruzione e trasparenza" e dal personale dei dipartimenti e/o dell'Amministrazione centrale di volta in volta coinvolto in relazione alle competenze possedute.

La mappatura dei processi è stata redatta tramite l'ausilio di diagrammi di flusso che rappresentano **graficamente l'andamento temporale di un processo**, mostrandone i singoli passaggi. I diagrammi di flusso sono per lo più contraddistinti da una direzione chiaramente riconoscibile: osservandoli risulta infatti chiaro in che modo un passaggio del processo costituisca la derivazione dal precedente. I flussi, una volta realizzati, vengono pubblicati sul sito web dell'Università degli Studi di Firenze, al link <https://www.unifi.it/p11354.html>. Una volta rappresentato il diagramma di flusso, vengono realizzate delle tabelle che, per ogni area di rischio, individuano otto colonne:

- 1) **processo** organizzativo: può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).
- 2) **fasi/attività**: i vari passaggi di cui si compone un processo,
- 3) **attori coinvolti**: tutto il personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, assegnisti, borsisti, collaboratori, nonché i soggetti esterni che intervengono in un processo;
- 4) **registro dei rischi**: l'A.N.AC., ha richiesto alle amministrazioni una formalizzazione degli eventi a rischio, da svolgersi anche "tramite la predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) sia riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi;
- 5) **fattori abilitanti** dei fenomeni corruttivi: trattasi di fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Sono considerate esempi di fattori abilitanti: la mancanza di controlli; la mancanza di trasparenza, l'eccessiva regolamentazione, la complessità e scarsa chiarezza della normative di riferimento, l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, la scarsa responsabilizzazione interna, l'inadeguatezza o l'assenza di competenze del personale addetto ai processi, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità; la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- 6) **valutazione del rischio** corruttivo: i casi giudiziari di corruzione, di cattiva gestione e la rassegna stampa (in particolare quella di settore) sono stati utilizzati per valutare il livello di esposizione al rischio. All'utilizzo dei suddetti dati "oggettivi" si è affiancata l'autovalutazione dei responsabili dei processi. Il livello di esposizione al rischio che ne è derivato è espresso in valori qualitativi ("alto", "medio", "basso"). Non sono state utilizzate funzioni matematiche.
- 7) **misure generali** di prevenzione: incidono trasversalmente sull'apparato complessivo della prevenzione della corruzione. Sono di seguito riportate: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).
- 8) **misure specifiche** di prevenzione: hanno lo scopo di consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione, si caratterizzano per l'incidenza su problemi specifici.

Gli **indicatori** utilizzati per la valutazione del rischio corruttivo sono stati il livello di interesse esterno, il grado di discrezionalità del decisore interno, la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata, l'opacità del processo decisionale, il livello di collaborazione del responsabile del processo, il grado di attuazione delle misure di trattamento, i precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, le segnalazioni pervenute, i dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, la rassegna stampa.

8. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. Si differenziano dalle misure specifiche che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e per l'incidenza su problemi specifici. Le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche sono: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

- a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;
- b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

L'analisi di fattibilità riguarda la verifica della presenza di determinate condizioni utili per l'attuazione della misura e il suo funzionamento e nella possibilità di gestirne gli effetti. Tali condizioni possono così essere individuate:

- 1) condizioni normative;
- 2) condizioni organizzative/procedurali;
- 3) tempi;
- 4) risorse;
- 5) competenze;
- 6) impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità.

E' sempre necessario verificare la loro corretta e continua attuazione nel tempo sia attraverso il monitoraggio sia attraverso misure integrative o interventi correttivi.

8.1 CODICE DI COMPORTAMENTO

I codici di comportamento fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recita:

Il Governo definisce un **codice di comportamento** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di **diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico**. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, **regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati**, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, **è fonte di responsabilità disciplinare**. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo **vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina**. Le pubbliche amministrazioni **verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale** per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

In applicazione di quanto sopra è stato emanato il **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici** (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

L'Università degli Studi di Firenze ha adottato il proprio codice di comportamento con D.R. 98 (16906) dell'8

Febbraio 2016. Il Codice si applica:

- a tutto il personale contrattualizzato, a tempo indeterminato e determinato, compresi i tecnologi di cui all'art. 24 bis della L. 240/2010;
- ai dirigenti;
- ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- gli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- alle imprese appaltatrici dell'Ateneo;
- ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010;
- ai titolari di borse di studio e di ricerca;
- agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore);
- ad ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti a cui la normativa estenda l'applicazione del Codice di Ateneo e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.

Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (**professori e ricercatori**), le norme del Codice costituiscono **principi di comportamento**, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Tali soggetti sono destinatari di una disciplina speciale dettata nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede anche per essi peculiari regole di condotta da declinare in un **codice etico** (art. 2, co. 4) e nel d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Tale codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, dettando altresì le regole di condotta nell'ambito della comunità, oltre alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice stesso. Il Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze è stato emanato con Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 687 – prot. n. 48466 (Codice etico).

Il codice di comportamento regola:

- regali, compensi e altre utilità;
- partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse;
- conflitto di interessi e obbligo di astensione;
- prevenzione della corruzione;
- trasparenza e tracciabilità nei processi decisionali;
- comportamenti nei rapporti privati, inclusa la partecipazione a siti web e social network;
- comportamento in servizio;
- rapporti con il pubblico.

L'art. 4, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stima il modico valore di regali o altre utilità nell'importo non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

L'art. 4, comma 4, del codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze stima il modico valore di regali o altre utilità nell'importo non superiore a 50 euro, anche sotto forma di sconto. Aggiunge che "Il dipendente non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche carte prepagate, carte telefoniche etc.)".

Allo stato attuale non è in previsione un aggiornamento del codice, mentre per quanto concerne la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura, questa non può che essere incentrata sulla formazione sui contenuti dei codici di comportamento. Vengono organizzati corsi per il personale tecnico/amministrativo neoassunto, durante i quali vengono comunicati i contenuti del codice al fine di assicurare che il dipendente pubblico sia posto nella condizione di affrontare le questioni etiche e d'integrità che insorgeranno nello svolgimento delle funzioni affidate, mantenendo standard di integrità pubblica significativi nel lavoro quotidiano.

Responsabili dell'attuazione della misura: sull'applicazione del codice di comportamento vigilano i dirigenti

responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

Indicatori del monitoraggio: numero di violazioni del codice di comportamento.

Monitoraggio delle violazioni del codice di comportamento: Il monitoraggio sulle violazioni del codice di comportamento viene effettuato dallo Staff del RPCT tramite richiesta al Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali. L'ufficio procedimenti disciplinari cura i procedimenti relativi alle violazioni del codice di comportamento.

8.2 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

La "rotazione del personale" costituisce una misura di prevenzione della corruzione che può avere un particolare rilievo nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione.

L'Anac ha chiarito che le modalità attuative della rotazione dei dipendenti sono rimesse all'autonoma determinazione degli enti che devono però rispettare alcuni limiti:

- oggettivi, in quanto è necessario comunque assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, specie a elevato contenuto tecnico, "pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico";
- soggettivi, quali i diritti individuali dei dipendenti e i diritti sindacali. In particolare, le misure di rotazione devono temperare la tutela oggettiva dell'amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con quei diritti.

La rotazione ordinaria è stata attuata in modo sistematico sin dal processo di riorganizzazione avviato nel 2015 ed ha interessato le Aree dirigenziali, gli incarichi di Responsabile Amministrativo di Dipartimento e Responsabili di Unità di processo, i titolari di funzioni trasversali, i titolari di incarichi di responsabilità e funzioni specialistiche.

Nel corso del 2021 sono stati effettuate assunzioni e trasferimenti di personale a seguito di cessazioni dal servizio, per cui si è potuto realizzare un corposo avvicendamento del personale.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione della rotazione, si farà riferimento a:

1) le principali aree di rischio indicate nella tabella 3 dell'allegato 1 al PNA 2019

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf> ;

- 2) la necessità di coniugare l'attuazione di tale misura di prevenzione della corruzione con l'esigenza di assicurare continuità dell'azione amministrativa, coerenza degli indirizzi e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Pertanto, non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo;
- 3) l'applicazione della misura deve essere valutata anche se l'effetto della rotazione comporta un rallentamento temporaneo dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;
- 4) verrà considerata misura di prevenzione della corruzione anche la rotazione interna all'ufficio delle attività tra il personale ivi assegnato (rotazione c.d. "funzionale", ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti). Ciò potrà avvenire, ad

esempio, facendo ruotare periodicamente

- i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie;
- i funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione;
- nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office prevedere l'alternanza di chi opera a diretto contatto con il pubblico.

Conformemente al PNA 2019 saranno adottate, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a:

- svolgimento di istruttorie e accertamenti;
- adozione di decisioni;
- attuazione delle decisioni prese;
- effettuazione delle verifiche.

Monitoraggio: il Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con il dirigente competente, monitorerà l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Verrà inviata una richiesta al Coordinamento delle Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo di un report annuale che riporti i dati sul personale sottoposto a rotazione ordinaria nell'anno di riferimento.

Tempo di attuazione della misura: annuale.

Responsabili della sua attuazione: direttore generale, dirigenti, responsabili delle strutture per le quanto concerne le rotazioni all'interno della stessa struttura.

Indicatori di monitoraggio: numero di rotazioni.

8.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

Il D.lgs. 165/2001, all'art. 16, comma 1 lettera l – quater dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

La L. n. 97/2001 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), all'art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio) recita:

"Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza".

Il D.lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), all'art. 129 (Informazioni sull'azione penale) recita:

- comma 1: Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione.
- comma 3: Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.
- Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa

il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.

L'art. 16, comma 1 lettera l – quater del D.lgs. 165/2001 non individua le fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di applicare la misura della rotazione straordinaria. A differenza del "trasferimento a seguito di rinvio a giudizio" disciplinato dall'art. 3, co. 1, della legge n. 97 del 2001, il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria, ma rinvia genericamente a "condotte di tipo corruttivo".

Sul punto l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto nel PNA 2016 (§ 7.2.3) di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, lasciando comunque alle amministrazioni la possibilità di considerare anche altre fattispecie di reati.

L'ANAC ritiene che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente e disposta la rotazione straordinaria.

Per quanto concerne la connessione con l'ufficio attualmente ricoperto, la norma sulla rotazione straordinaria non stabilisce se l'istituto trovi applicazione solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento della condotta corruttiva o se si debba applicare anche per fatti compiuti in altri uffici della stessa amministrazione o in altra amministrazione. In aderenza con la finalità della tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, si deve ritenere l'istituto applicabile anche nella seconda ipotesi, cioè a condotte corruttive tenute in altri uffici dell'amministrazione o in una diversa amministrazione.

Per quanto concerne le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva, il Direttore Generale, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero, sentito il dirigente dell'Area Risorse Umane, adotterà le misure previste dall'art. 3 della L. 27 marzo 2001, n. 97 al fine di garantire la tempestiva adozione della misura della rotazione straordinaria, procedendo:

- 1) al trasferimento ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza;
- 2) al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza;
- 3) qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio.

Tempo di attuazione della misura: tempestiva.

Responsabili della sua attuazione: direttore generale.

Indicatori di monitoraggio: numero di rotazioni straordinarie.

8.4 CONFLITTO D'INTERESSE - INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' – INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Il conflitto di interessi è la situazione in cui l'interesse secondario di una persona tende a interferire con l'interesse primario (cioè l'interesse pubblico) a prescindere dai comportamenti concreti degli attori coinvolti. Si ha conflitto d'interesse quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, **interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico**. Il rischio che si intende evitare può essere soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all'azione

amministrativa. L'interesse personale può essere

- ✓ di natura **finanziaria**, economica
- ✓ o dettato da particolari legami di **parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale** con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, ad esempio quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'**astensione**, tra le quali va considerata il potenziale **danno all'immagine** di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'unico modo possibile per gestire correttamente un conflitto di interessi, è segnalarlo, per poi astenersi dal prendere qualunque decisione. In concreto, ogni tipo di relazione che possa in qualche modo sviare la linearità del processo decisionale del decisore può generare un conflitto di interessi. A titolo puramente esemplificativo, si considerino tutti i tipi di relazioni ambigue fondate su doni, regali o altre utilità; relazioni finanziarie (rapporti di credito o debito); relazioni politiche (appartenenza a partiti politici, associazioni, organizzazioni); relazioni di amicizia o grave inimicizia (si pensi ad esempio a eventuali procedimenti giudiziari in corso); relazioni parentali, di affinità o affettive; relazioni di rappresentanza (rapporti di tutoraggio, cura, procura o agenzia); relazioni professionali attuali (collaborazioni con soggetti privati), future e potenziali (pantouflage) o extra istituzionali. In tutti questi casi il decisore pubblico, cioè il soggetto pubblico responsabile della scelta, si trova a decidere in modo non corretto, perché influenzato da altri interessi, pregiudicando così il principio di imparzialità ma anche il buon andamento dell'azione amministrativa. La disciplina del conflitto di interessi trova, infatti, la sua fonte primaria e generale proprio nell'art. 97 della Costituzione (ma anche negli artt. 54, 98 e 28), e in particolare nel principio di imparzialità che deve guidare sempre il decisore pubblico.

La legge 190/2012 disciplina il conflitto d'interessi sotto diversi punti di vista, in particolare:

- 1) astensione del dipendente in caso di conflitto di interesse
- 2) inconfiribilità e incompatibilità
- 3) incarichi extra-istituzionali
- 4) prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazioni agli uffici
- 5) divieto di pantouflage

Astensione del dipendente in caso di conflitto di interesse

L'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 introduce un nuovo art. 6 bis alla legge 241/1990, ponendo come regola generale l'obbligo di astensione del dipendente pubblico nell'ambito del procedimento amministrativo, qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi. Il nuovo testo stabilisce infatti che: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". In concreto ciò si traduce nell'obbligo di segnalazione: il dipendente che si trovi in un conflitto (anche solo potenziale), dovrà darne immediatamente comunicazione al superiore gerarchico e al RPCT, e nel caso in cui si rilevi un'effettiva interferenza, dovrà necessariamente e obbligatoriamente astenersi dal decidere.

L'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013) prevede un obbligo generale e preventivo di comunicazione di eventuali interessi finanziari e conflitti di interessi: all'atto di assegnazione all'ufficio il dipendente deve segnalare tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che questi abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Deve inoltre precisare:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

L'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dispone espressamente che: "Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha

parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge".

Una volta segnalata la presenza di un conflitto, il dipendente ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

L'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce che il dipendente non si astiene solo dal prendere decisioni, ma anche dal "partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere - interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente".

Il dipendente si astiene inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Una particolare specificazione della disciplina generale del conflitto di interessi è prevista all'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: l'ipotesi cioè che il dipendente concluda contratti di appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Se invece l'amministrazione dovesse concludere contratti di appalto proprio con queste imprese, il dipendente è obbligato ad astenersi dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto. Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato.

L'art. 42 del Codice dei contratti pubblici dispone una regola generale secondo cui: "Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici". Il secondo comma precisa che si ha conflitto di interessi quando: "Il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione". In questo caso il dipendente deve segnalare la presenza del conflitto di interessi per poi astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione. Inoltre, l'art. 42 specifica che la mancata astensione è fonte di responsabilità disciplinare. L'ANAC è intervenuta con la Delibera 494 del 5 giugno 2019 per dettare delle "Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

MISURE

Tempo di attuazione della misura: tempestiva.

Responsabili della sua attuazione: i soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale sono individuate nelle figure del: responsabile dell'ufficio nei confronti del diretto subordinato; dirigente/direttore nei confronti del responsabile dell'ufficio; dirigente/direttore nei confronti dei consulenti e collaboratori; dirigente generale nei confronti dei dirigenti; rettore nei confronti del direttore generale.

Indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni di conflitto d'interesse, numero di astensioni.

Per quanto riguarda il personale docente universitario in afferenza assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC), il Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC) stipulato il 1 marzo 2016 è scaduto nel febbraio 2021, attualmente in regime di proroga, è oggetto di revisione.

Inconferibilità e incompatibilità

La disciplina del conflitto di interessi si concentra anche sul momento precedente all'esercizio dell'attività amministrativa, ossia con il momento della nomina del funzionario: è opportuno quindi arginare ex ante eventuali situazioni che potrebbero intaccare la sua imparzialità, evitando di conferire incarichi a chi potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto. Ciò viene garantito attraverso gli istituti dell'inconferibilità e dell'incompatibilità. Si tratta però in entrambi i casi di una materia estremamente complessa, ed è interessante notare come anche il PNRR abbia sollecitato in tale ambito la necessità di una semplificazione della disciplina. Nel caso dell'inconferibilità, l'obiettivo del legislatore è evitare che lo svolgimento contemporaneo di certe attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa, costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. Se nel caso dell'inconferibilità il conflitto può riguardare incarichi in successione nel tempo, nel caso dell'incompatibilità il problema viene sollevato dal contemporaneo svolgimento di incarichi diversi. Per preservare l'imparzialità del funzionario occorre verificare al momento dell'assunzione che nulla possa porlo in una posizione di eventuale conflitto o sottoporlo al condizionamento improprio da parte della sfera politica o del settore privato. La fonte normativa è il D.Lgs. 39/2013 che disciplina sia l'inconferibilità che l'incompatibilità. Ma occorre altresì citare:

- le Linee guida ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili (Determinazione 883 del 16 agosto 2016);

- il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari (9 marzo 2017).

Il **D.Lgs 39/2013** (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), all'art. 4 contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi: non possono essere conferiti **incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali** a coloro che, nei due anni precedenti,

- abbiano svolto incarichi e **ricoperto cariche** (presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente, stabile attività di consulenza a favore dell'ente) **in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione** o dall'ente pubblico **che conferisce l'incarico;**
- abbiano svolto in proprio **attività professionali**, se queste sono regolate, **finanziate** o comunque retribuite **dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;**

L'art. 8 contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi qualora nel corso dell'incarico amministrativo di vertice o dell'incarico dirigenziale **sopravvenissero:**

- incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico;
- lo svolgimento in proprio, di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Per «enti di diritto privato regolati o finanziati», si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- a) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- b) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- c) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali **contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione** di beni pubblici;

In tali ipotesi sorge l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di **scegliere**, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra:

- o la permanenza nell'incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione,

- o l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

La dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sull'insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico. Tuttavia, come specificano le Linee guida, la dichiarazione non esonera chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare i requisiti necessari alla nomina, cioè l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta alla massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione, dal momento che non si può escludere che questa sia mendace, anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità. In particolare, l'acquisizione deve essere tempestiva, per consentire le necessarie verifiche, considerando che è condizione d'efficacia per il conferimento dell'incarico.

MISURE:

La procedura per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 prevede le seguenti fasi:

- 1) Il direttore generale, i dirigenti ed i direttori di dipartimento, all'atto del conferimento dell'incarico, inviano al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dichiarazione d'insussistenza di cause d'inconferibilità ed incompatibilità;
- 2) gli stessi soggetti inviano annualmente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dichiarazione d'insussistenza di cause di incompatibilità;
- 3) le dichiarazioni vengono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente, al link: <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9671.html> ;

I controlli relativi alle condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.3, comma1, lett.c), del D.Lgs. n. 39/2013 avverranno, a campione, tramite richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario di Firenze (casellario.procura.firenze@giustiziacert.it);

I controlli relativi alle cariche ricoperte in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Firenze avverranno, a campione, tramite richiesta alla Camera di Commercio di Firenze, Ufficio del registro delle Imprese (visure.registroimprese@fi.camcom.it).

I controlli relativi alle attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'Università degli Studi di Firenze avverranno, a campione, tramite riscontro sull'applicativo consulenti e collaboratori (<https://sol.unifi.it/incarichi/consulta>) e tramite riscontro sull'applicativo appalti (<http://pbmtest.str.it/pbmol/index.php?mod=legge190&f=index&sez=4>) nella sezione relativa all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Responsabili dell'attuazione della misura sono il direttore generale, i dirigenti ed i direttori di dipartimento.

Tempi di monitoraggio della misura: annuali;

Indicatore del monitoraggio è il numero di dichiarazioni presentate.

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

La materia degli incarichi extra-impiego del personale tecnico amministrativo è regolata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dalla legge 190/2012) che disciplina la materia dello svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio, fissando un principio di esclusività. In generale, infatti, i lavoratori dipendenti delle PA con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.

Va distinto però il caso di incompatibilità assoluta da quello di incompatibilità relativa.

Nel primo caso, è prevista la decadenza del dipendente dal rapporto, che si produce "di diritto" quando si verifici un cumulo di impieghi pubblici, o negli altri casi, quando la cessazione della situazione di incompatibilità non avvenga nel termine di 15 giorni dalla diffida dell'amministrazione datoriale che ordina la cessazione della situazione incompatibile.

Esiste però la possibilità per il dipendente pubblico di svolgere alcuni incarichi retribuiti, conferiti da soggetti sia pubblici, sia privati, purché la sua amministrazione di appartenenza lo autorizzi preventivamente. In questi casi si parla quindi di incompatibilità relativa. L'art. 53 del decreto 165/2001 specifica che ogni amministrazione sia tenuta a fissare dei criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare la suddetta autorizzazione. Questi criteri sono diretti a evitare che i dipendenti svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione, o che svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio.

La legge 190/2012 è poi intervenuta, stabilendo che la PA, nel valutare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, deve valutare la presenza di "situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente". Ben si comprende quindi come questa materia rientri necessariamente nell'ambito della prevenzione della corruzione: lo svolgimento contemporaneo di incarichi diversi da quello istituzionale, può infatti compromettere sia il buon andamento, sia l'imparzialità della PA, dato che il dipendente potrebbe essere indotto a perseguire interessi diversi da quello pubblico. Per questo motivo è necessario aumentare la capacità dell'amministrazione di scoprire eventuali incompatibilità, e sicuramente lo strumento più adeguato è una specifica misura di trasparenza per cui le amministrazioni devono pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

La richiesta può essere presentata sia dal soggetto committente che dal dipendente interessato corredata dalla proposta d'incarico, al Dirigente o al Responsabile dell'Unità Amministrativa di appartenenza che verifica l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività istituzionale.

I dati relativi allo svolgimento degli incarichi autorizzati ex art. 53 ai dipendenti, vengono:

- inseriti nell'anagrafe delle prestazioni unificata <https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni-unificata.html>;
- pubblicati nella sezione "Personale" della pagina [Amministrazione trasparente](#);

Nel caso in cui un dipendente pubblico svolga comunque un incarico retribuito senza la previa autorizzazione (un caso quindi di incompatibilità relativa), si verificheranno le seguenti conseguenze:

- per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico dovrà essere versato direttamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti.
- Il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile sia disciplinarmente sia patrimonialmente: il relativo compenso, infatti, dovrà essere versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

In caso di incompatibilità assoluta si procederà invece a licenziamento in seguito a diffida.

La materia degli incarichi extra-impiego del personale Docente e Ricercatore è regolata dall'art. 6 L. 240/2010 e dal DR 1204 - Prot. 92656 del 20.11.2014.

Professori e Ricercatori a tempo pieno possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali senza la necessità di autorizzazione, le seguenti attività anche retribuite: valutazione e referaggio, partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo, partecipazione a conferenze, convegni e seminari anche in qualità di relatore, lezioni di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici, attività di collaborazione scientifica e di consulenza non riconducibile a esercizio di attività libero professionale, perizie e consulenze tecniche, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali, attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale, incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate, incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo, incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita, esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo; partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che

costituiscono obbligo istituzionale; utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

Sono soggetti ad autorizzazione del Rettore gli incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro, partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'art. 4 del regolamento, partecipazione a concorsi di idee, attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge 133/2008, incarico di componente dell'organo di controllo, di organi direttivi ispettivi e di vigilanza di enti e società pubblici e privati, incarico di amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari.

Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività extraistituzionali qualora esse comportino:

- l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
- un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali affidati al soggetto richiedente l'autorizzazione;
- una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze e con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale.

8.5 WHISTLEBLOWING

La tutela del whistleblower è stata introdotta dalla L. 190/2012, il cui art. 1, comma 51, dispone l'inserimento all'interno del D.Lgs. 165/2001 dell'art. 54bis, intitolato *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*. Successivamente è intervenuta la legge 179/2017: «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», con l'obiettivo di apportare una maggiore e più efficace tutela del whistleblower, che non deve essere soggetto ad alcun tipo di ritorsione, comminando la nullità di eventuali misure discriminatorie e il reintegro del lavoratore eventualmente licenziato a causa della segnalazione. Inoltre, sempre in un'ottica di maggior tutela del lavoratore, la legge specifica che è a carico dell'amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa (art.1 comma 7).

Alla normativa sopra riportata si aggiungono le linee guida dell'ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro (<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/Delibera+n.+469+del+9+giugno+2021.pdf/e2f0d48b-4175-c5cb-b2e2-8a6740836375?t=1624614655913>).

L'Ateneo assicura la tutela del Segnalante garantendone la riservatezza dell'identità come previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. In particolare, si prevede che:

- il Segnalante non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
- l'identità del segnalante non può essere rivelata ed è nota esclusivamente al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), fatte salve le ipotesi previste dalla Legge 179/2017.

In particolare:

✓ nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

✓ nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria;

✓ nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante.

Per una maggiore tutela il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Si specifica che la tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

L'Università di Firenze mette a disposizione, sul sito istituzionale, un'applicazione informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti. La **piattaforma**, predisposta dall'Autorità Anticorruzione a supporto delle pubbliche amministrazioni, consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

Oggetto delle segnalazioni.

L'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro", dunque non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro ente pubblico. Sono, altresì, ricomprese le violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti vigente presso l'Università degli Studi di Firenze, delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Avvio della segnalazione.

Il Segnalante formula la segnalazione attraverso la piattaforma "Segnalazione di condotte illecite whistleblowing" su amministrazione trasparente al link <https://www.unifi.it/p11670.html>

La segnalazione può essere effettuata:

- in modalità anonima.
- fornendo le proprie generalità.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT dell'Università degli Studi di Firenze, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il Segnalante anche senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il Segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del Segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017. Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

In alternativa, la segnalazione può essere effettuata anche inviando una comunicazione indirizzata:

- a) al Responsabile della prevenzione della corruzione tramite l'indirizzo segnalazioneilleciti@unifi.it oppure a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, al seguente indirizzo: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- b) al Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza.

La segnalazione di cui alla lett. b) ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell'Università deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti

non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Esame preliminare della segnalazione.

Il RPCT avvia l'esame preliminare della segnalazione entro cinque giorni lavorativi per verificarne i presupposti di accoglibilità.

Avvio dell'istruttoria.

Il RPCT avvia l'istruttoria. A tale fine, il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ateneo. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti segnalati. Il RPCT conserva la memoria dell'attività svolta e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Esiti dell'istruttoria.

In caso di manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario, qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, a quali soggetti terzi competenti inoltrare la segnalazione - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- Il dirigente dell'ufficio in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.
- Se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del segnalante, il RPCT procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante. Il RPCT comunica al segnalante a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa.

La comunicazione di misure ritenute ritorsive

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione devono essere inviate al soggetto che ne ha competenza esclusiva ossia l'ANAC. La comunicazione può avvenire da parte del segnalante o anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate. L'ANAC può imporre all'amministrazione sanzioni amministrative di diversa entità a seconda della irregolarità riscontrata. Ad esempio qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del lavoratore che ha segnalato un illecito, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa che può variare da 5.000 a 30.000 euro. Qualora invece dovesse essere accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni la sanzione può arrivare fino a 50.000 euro, lo stesso nel caso in cui venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

In un'ottica di maggiore uniformazione delle procedure, e per garantire una più elevata tutela della riservatezza del segnalante nonché celerità di gestione della segnalazione, l'ANAC ha predisposto dal febbraio 2018, sul proprio sito l'applicazione informatica "Whistleblowing" come modalità unica di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici ed assimilati che vogliono rivolgersi direttamente all'ANAC.

8.6 FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' E SULLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nella pandemia dell'anno 2020 la scelta pubblica della "deroga a norme e disposizioni vigenti", nella logica dell'agile snellezza del "fare" in contrapposizione all'immobilità burocratica, abbassa la guardia ed apre la via alla corruzione. La lotta alla corruzione parte dal basso, tramite la formazione sui temi dell'etica e della legalità e sui temi della contrattualistica pubblica. I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità. La corruzione è spesso causata da un problema culturale, o da assenze di conoscenze delle regole di comportamento; pertanto per incidere su tali tipologie di fattori è utile adoperare misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica, come formazione ad hoc, informazione e

comunicazioni sui doveri e gli idonei comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete. È utile in questi casi analizzare alcune situazioni reali a rischio corruttivo, in cui si può incorrere durante la normale attività lavorativa e discutere con i partecipanti sui comportamenti che possono favorire l'emergere di criticità, attraverso riflessioni su temi come il ruolo della dirigenza, la relazione tra comportamenti privati e di lavoro in ufficio, l'utilizzo improprio dei beni aziendali, ecc.

Saranno, pertanto, oggetto di formazione:

- il Codice di Comportamento
- i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- formazione specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio.

Responsabili della misura: dirigente Area risorse umane;

fasi: approvazione programmazione formazione, organizzazione singoli eventi formativi/adesione ad iniziative esterne, espletamento corso, report;

tempi del monitoraggio della misura: annuale;

indicatori specifici di monitoraggio della misura: numero eventi formativi organizzati.

8.7 DIVIETI POST-EMPLOYMENT – PANTOUFLAGE

La legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del cosiddetto pantouflage, termine francese che deriva da pantoufle, letteralmente pantofola. Quando parliamo di pantouflage nel nostro ordinamento, facciamo riferimento al divieto di svolgere determinate attività o ricoprire alcune cariche prima che sia passato un certo periodo di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro presso la PA. Questo per evitare che possa sorgere un conflitto di interessi o che comunque il dipendente mentre lavora ancora presso la PA si precostituisca situazioni di vantaggio pensando al suo futuro lavorativo, dato che ciò, evidentemente, pone seri problemi in merito all'imparzialità del pregresso processo decisionale.

La fattispecie è normata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 recita:

*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, **attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione** svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Come specifica il PNA 2019, questa disposizione: "è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione. Non viene prevista alcuna differenza tra dipendenti a tempo indeterminato o determinato, e come chiarito dall'Orientamento del 4 febbraio n.1, si devono considerare dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui a d.lgs. 39/2013, ivi inclusi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisca un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Una volta chiarita la nozione di dipendente pubblico, va specificato però che, a differenza di altre misure, il pantouflage non è rivolto proprio a tutti i dipendenti, ma solo a una particolare categoria di dipendenti: coloro cioè che hanno esercitato "poteri autoritativi e negoziali". Occorre quindi chiarire chi appartiene effettivamente a questa categoria. È interessante notare come l'ANAC abbia cambiato radicalmente approccio: nell'Orientamento n. 2 del 4

febbraio 2015, i dipendenti con poteri negoziali venivano identificati con i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (ad esempio, i dirigenti). Nel successivo Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015, invece l'ANAC ha ritenuto che il divieto di pantouflage si applichi anche ai dipendenti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente i poteri autoritativi e negoziali, sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente. Nel parere ANAC AG2/2017 viene specificato che, nel novero dei poteri autoritativi e negoziali si possono includere anche i provvedimenti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto riguarda il concetto di soggetto privato, qui assistiamo a una nozione estensiva dell'ANAC, in modo da ricomprendere anche quei soggetti formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici, perché partecipati o controllati da una PA. Questo perché una loro eventuale esclusione comporterebbe un'ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento. Il divieto di pantouflage rappresenta un bilanciamento tra due esigenze contrapposte: da una parte l'imprescindibile esigenza della PA all'imparzialità, dall'altra l'autonomia privata del dipendente che si vede limitato nelle sue opportunità professionali. Di conseguenza il divieto non può essere assoluto, ma circoscritto sia dal punto di vista temporale, sia sotto il profilo soggettivo. Infatti, il divieto di pantouflage non opera all'infinito, ma ha un orizzonte temporale limitato: il periodo di "raffreddamento" è infatti di sei anni in totale, dato che il divieto opera per tre anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con la PA, e l'attività del funzionario di cui tener conto riguarda i tre anni precedenti la cessazione del rapporto. Sotto il profilo soggettivo, va specificato che il divieto non riguarda qualunque soggetto privato, ma solo quelli che siano destinatari dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione presso la quale abbiano prestato servizio.

La posizione dell'ANAC sul pantouflage è esposta nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (da pag. 64 a pag. 70). Inoltre, l'ANAC si è pronunciata con le seguenti delibere:

Delibera numero 537 del 05 giugno 2019 concernente l'applicazione del divieto previsto dalla disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n.165/2001, nel caso di collaborazione occasionale nei comitati scientifici del consiglio direttivo di un ente di diritto privato, di una ex dipendente pubblica.

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=dc08d3b10a77804246ee50d2314179db>

Delibera numero 766 del 05 settembre 2018 relativa ad una richiesta di parere in merito all'eventuale applicazione dell'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 all'incarico di Responsabile degli Affari istituzionali della società Leonardo s.p.a.

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=d82fe4f20a7780421d73df4cf9e9241e>

Delibera numero 207 del 21 febbraio 2018 relativa all'accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento alla posizione dell'ex Presidente dell'Autorità Portuale di omissis

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=4986480e0a7780420a4b6f921bfd8352>

Il Consiglio di Stato, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/RisultatoRicerca?id=1cf74b9f0a77804237e6dc1369ece3ce&search=pantouflage>

L'Università di Firenze adotta le seguenti **misure**:

- 1) Inserimento nei **bandi o disciplinari di gara per l'affidamento di contratti pubblici**, della seguente clausola: *Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti per i quali non sussistano le cause di*

esclusione:

- di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
 - di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art. 67;
 - **di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001** o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- 2) Inserimento nelle **lettere di cessazione** della seguente frase: *Si ricorda inoltre il divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".*
- 3) Inserimento nei **contratti di assunzione** del seguente articolo: *A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., vige il divieto secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".*

Responsabili della misura: responsabile del procedimento;

monitoraggio: verifica a campione su bandi/disciplinari di gara, lettere di cessazione, contratti di assunzione;

tempi del monitoraggio della misura: annuale;

indicatori specifici di monitoraggio della misura: numero bandi/disciplinari di gara, lettere di cessazione, contratti di assunzione.

8.8 COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI DI UFFICI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La legge 190/2012 ha previsto poi una particolare fattispecie di inconfiribilità riguardante i condannati con sentenza anche non passata in giudicato per reati contro la PA. Si tratta di una misura non sanzionatoria ma preventiva, per evitare che in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo vengano chiamate a operare persone prive del requisito di onorabilità e moralità di cui si è detto prima e, come precisa il PNA 2019, evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti.

L'art. 35 - bis D.Lgs. 165/2001 recita: *"Coloro che sono stati **condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ossia*

- art. 314. *Peculato;*
- art. 316. *Peculato mediante profitto dell'errore altrui;*
- art. 316-bis. *Malversazione a danno dello Stato;*
- art. 316-ter. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;*
- art. 317. *Concussione;*
- art. 318. *Corruzione per l'esercizio della funzione;*
- art. 319. *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;*
- art. 319-ter. *Corruzione in atti giudiziari;*
- art. 319-quater. *Induzione indebita a dare o promettere utilità;*
- art. 320. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;*
- art. 322. *Istigazione alla corruzione;*
- art. 322-bis. *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;*
- art. 323. *Abuso di ufficio;*

- art. 324. *Interesse privato in atti di ufficio;*
 - art. 325. *Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio;*
 - art. 326. *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;*
 - art. 328. *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;*
 - art. 329. *Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;*
 - art. 331. *Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.*
 - Art. 334. *Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;*
 - art. 335. *Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.*
- a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Misura anticorruzione nei casi previsti dalle lettere a) e c): l'Ateneo, in previsione della nomina quale componente di **Commissione esaminatrice**

- per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
- per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
- per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere,
- per le selezioni per assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca,
- per i contratti di lavoro autonomo, premi e vincite,

avrà cura di raccogliere dai potenziali membri le **dichiarazioni di assenza di condanna**, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione. Le dichiarazioni di assenza di condanna costituiscono gli indicatori del monitoraggio. I responsabili della sua attuazione sono i soggetti che nominano le commissioni. Sulle dichiarazioni verrà effettuato un controllo a campione.

Per quanto concerne la lettera b) - assegnazione ad uffici che si occupano della **gestione delle risorse finanziarie** o dell'**acquisto di beni e servizi** nonché della concessione o erogazione di **provvedimenti attributivi di vantaggi economici**, i titolari degli incarichi dirigenziali delle relative Aree rilasciano annualmente la dichiarazione prevista dal D.Lgs. 39/2013 che prevede l'inconferibilità degli **incarichi amministrativi di vertice** e degli **incarichi dirigenziali** a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Misura anticorruzione: annualmente verrà effettuato il controllo delle dichiarazioni rese richiedendo il **certificato del casellario giudiziale** alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario di Firenze.

Responsabili della misura: responsabile del procedimento;

tempi del monitoraggio della misura: annuale;

indicatori specifici di monitoraggio della misura: numero dichiarazioni presentate.

L'Amministrazione viene a conoscenza dell'azione penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione tramite il pubblico ministero.

Il D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), all'art. 129 (Informazioni sull'azione penale) recita:

- comma 1: Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente

pubblico, il **pubblico ministero** informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione;

- comma 3: Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un **danno per l'erario**, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la **Corte dei conti**, dando notizia della imputazione.

9. PATTI D'INTEGRITA'

I patti d'integrità sono protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata.

L'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" recita:

“Le stazioni appaltanti **possono** prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei **protocolli di legalità** o nei **patti di integrità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara”.

I **patti d'integrità** in materia di contratti pubblici costituiscono contratti tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità e rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive nel delicato settore dei contratti pubblici. Il patto d'integrità si applica a tutte le procedure di gara, sopra e sotto la soglia comunitaria.

Misura anticorruzione: il Patto di Integrità sarà inserito a cura della Centrale Acquisti nella documentazione di ogni procedura per essere poi obbligatoriamente prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto per accettazione. L'accettazione del Patto da parte degli operatori economici costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Responsabili della misura: Centrale Acquisti;

tempi del monitoraggio della misura: annuale;

indicatori specifici di monitoraggio della misura: numero patti d'integrità inseriti nella documentazione di gara e/o nei contratti stipulati.

I **protocolli di legalità** sono accordi fra pubbliche amministrazioni, conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per disciplinare e sviluppare la collaborazione in attività di interesse comune, nella specie riguardanti l'attuazione di una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia nel settore degli appalti pubblici, mediante la predisposizione di modalità e strumenti appropriati a contrastare l'inquinamento della criminalità organizzata (TAR Campania, Napoli, n. 7849 del 2006).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 31 gennaio 2020 è stato approvato il Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università (https://www.unifi.it/upload/sub/casa/determinazioni/determinazioni_ca/d_310120.pdf)

Il Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze è stato stipulato in data 13 ottobre 2020.

Il **D.L. 76/2020** ha introdotto l'art. 83-bis (Protocolli di legalità), comma 3, nel D.Lgs. n. 159/2011: “Le stazioni appaltanti **prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito** che il **mancato rispetto dei protocolli di legalità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara o di **risoluzione del contratto**”.

Pertanto, per i protocolli di legalità si passa dalla facoltà (prevista dall'art. 1, comma 17, L. 190/2012) all'**obbligo** (previsto dal D.L. 76/2020) di inserire negli **avvisi, bandi di gara o lettere di invito** la clausola che il **mancato rispetto dei protocolli di legalità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara o di **risoluzione del contratto**”.

L'ambito di applicazione del Protocollo di legalità è il seguente:

- a) agli appalti di **lavori di importo pari o superiore a 3.000.000 di euro**;

- b) agli **appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria**;
- c) ai **Subappalti**, Sub-contratti e sub-affidamenti di importo **pari o superiore a 40.000 euro**.
- d) agli **appalti, di qualunque importo**, direttamente aventi ad oggetto **'Attività sensibili'**, come di seguito definite, nonché agli appalti, di qualunque importo, aventi per oggetti **'Attività sensibili'**, ossia:
- 1) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
 - 2) trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto di terzi;
 - 3) estrazione fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
 - 4) confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - 5) noli a freddo di macchinari;
 - 6) fornitura di ferro lavorato;
 - 7) noli a caldo;
 - 8) servizio di autotrasporto per conto terzi;
 - 9) guardiania di cantiere.

Responsabili della misura: centrale acquisti;

tempi del monitoraggio della misura: annuale;

indicatori specifici di monitoraggio della misura: numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità; numero di contratti che prevedono clausole sul rispetto dei Patti di Integrità;

10. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Nei processi mappati nel corso dell'anno 2021 sono state adottate le seguenti misure generali e specifiche:

PROCESSO ORGANIZZATIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Elezioni in nuova modalità a distanza	Controlli; regolamentazione adeguata e duttile; protezione rete interna da interferenze.	Rafforzamento sistema di controlli; rafforzamento protezione rete interna dell'Università di Firenze; indicazioni specifiche di utilizzo delle strumentazioni e device protetti da rete di ateneo.
Assegni di ricerca: assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Con decreto rettorale n. 68910 (550) del 14 maggio 2020 è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr550_2020_conferimento_assegni_ricerca.pdf	trasparenza; partecipazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi (dichiarazioni rese dai membri delle commissioni giudicatrici); condizioni ostative art. 35 bis Dlgs 165/2001;	Per le procedure concorsuali: ricorso a tutti gli strumenti disponibili, in particolare le risorse Internet accessibili, come il portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca https://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship Art. 5, comma 2, Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca: "Ai bandi per assegni

<p>La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni non può superare i dodici anni, anche non continuativi.</p>		<p>di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Unità amministrativa che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo".</p>
<p>Brevetti e licensing</p> <p>Gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario</p> <p>Normativa: art. 65 del D.Lgs. 30/2005 (link a sito esterno)</p> <p>Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario (pdf) emanato con decreto rettorale n. 82735 (526) dell'8 maggio 2019.</p>	<p>trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, rotazione, inconfiribilità ed incompatibilità, divieto alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza (PNA 2019/2021, sentenza Corte di Giustizia della Comunità Europea del 02/04/2020: La direttiva n. 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell'occupazione e del mercato del lavoro</p>	<p>Individuare il soggetto competente (Dipartimento, Commissione brevettazione e proprietà intellettuale, Consiglio di Amministrazione) all'individuazione del consulente brevettuale,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia che si ricorra all'affidamento del servizio (D.Lgs. 50/2016, - sia che si ricorra al conferimento dell'incarico (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001); <p>Ricorrere ad Accordi Quadro con un unico CIG dell'Amministrazione Centrale a cui aderiscono i dipartimenti con CIG derivati.</p> <p>Vedi deliberazione ANAC n. 4 Adunanza del 12 febbraio 2014: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Att o?ca=5637</p>

	<p>e, dall'altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale).</p>	
<p>Laboratori congiunti Università e Imprese</p> <p>Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata tra Università e uno o più soggetti esterni.</p> <p>Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune dei partecipanti che rientrano nel campo di investigazione proprio del laboratorio), oppure commissionati su interesse del soggetto esterno; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.</p> <p>Normativa: Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni Decreto n. 60231 (433) del 11 aprile 2018 https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr_4_33_18_regolamento_laboratori_ricerca_universita_soggetti_esterni.pdf</p>	<p>Pubblicizzare la fase di selezione e scelta dei partner.</p> <p>Prevedere che il soggetto esterno sia iscritto in una banca dati per la ricerca del partner (es. http://cordis.europa.eu/fp5 http://cordis.europa.eu/ist/eoi.htm http://www.ideal-ist.eu/partner-search https://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch</p> <p>Privilegiare le piccole e medie imprese (PMI).</p> <p>Definire in modo chiaro il ruolo del coordinatore ed il contributo di ogni singolo partner e prevedere chiare scadenze per la consegna di risultati e rapporti.</p>	<p>l'Università di Firenze si è dotata di Linee Guida da adottare nel rapporto con Spin-off e start-up (circolare n.1/2018 Prot.n.41746 del 12 marzo 2018 https://www.unifi.it/upload/sub/csavri/linee_guida_unifi_spinoff_startup.pdf</p> <p>In particolare, in materia di tracciabilità dei pagamenti la convenzione che istituisce il laboratorio congiunto verrà stipulata fra il committente, il Dipartimento e il Partner del laboratorio congiunto. Il Dipartimento ed il Partner del laboratorio congiunto procederanno separatamente ad emettere fattura nei confronti del committente. Esclusivamente in presenza di brevetto per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità o segreto industriale potrà essere stipulata fra il committente e il Dipartimento un'unica convenzione, ed il Dipartimento potrà trasferire la parte del corrispettivo che spetta al Partner del Laboratorio congiunto, previa emissione di fattura al Dipartimento da parte di quest'ultimo. In questo caso al corrispettivo fatturato dal Dipartimento al Committente, per la parte di corrispettivo che spetta al Partner del Laboratorio congiunto non si applicherà il</p>

		<p>prelievo a favore dei Fondi di Ateneo (cfr. art.3 comma 12 del “Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi”). Nel caso in cui il Laboratorio Congiunto sia costituito con una Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze, il rappresentante legale dello Spin-off (<i>non deve essere un docente/ricercatore</i>) non può essere anche responsabile scientifico del Laboratorio (<i>scelto tra i professori e i ricercatori</i>) - Art. 3, comma 3, del Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni.</p>
<p>RELAZIONI CON I MEDIA</p>	<p>rotazione; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;</p>	
<p>INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT E EVENTI – COORDINAMENTO EVENTI PE</p>	<p>rotazione; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;</p>	
<p>PRODOTTI E STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PER GLI STUDENTI</p>	<p>rotazione; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; costruzione quando</p>	

	possibile di accordi quadro tramite procedure di gara per le forniture (come fatto per segnaletica e gadget di Ateneo)	
progressioni economiche orizzontali	condizioni ostantive art. 35 bis Dlgs 165/2001; pubblicità, trasparenza	<p>La presentazione della domanda avviene esclusivamente via internet, mediante applicativo informatico. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda;</p> <p>La nomina della commissione avviene dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati;</p> <p>E' ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.</p>
Progressioni economiche verticali	condizioni ostantive art. 35 bis Dlgs 165/2001; pubblicità, trasparenza	<p>La nomina della commissione avviene dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati;</p> <p>i criteri sono stabiliti e pubblicati sul sito in sede della prima seduta della commissione;</p> <p>i colloqui sono pubblici</p>
<p>Borse di ricerca</p> <p>Decreto Rettorale, 25 gennaio 2013, n. 54 –prot. n. 6985 Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca.</p> <p>https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/Regolamento%20per%20il%20conferimento%20di%20borse%20di%20studio%20e%20borse%2</p>	<p>Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.</p> <p>Indicazione, nei bandi, di criteri chiari, oggettivi, univoci e trasparenti.</p> <p>Controllo, su una</p>	<p>Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti, soprattutto nelle ipotesi di esercizio di poteri discrezionali.</p> <p>Adeguata motivazione anche sotto il profilo</p>

<p>Odi%20ricerca.pdf</p> <p>Possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e allo svolgimento delle attività di ricerca presso le università (art. 18, comma 5, lett. f) L. 240/2010</p> <p>L'erogazione a favore del borsista non costituisce il corrispettivo di un'attività lavorativa, stante l'assenza dei presupposti, quanto piuttosto una forma di agevolazione ovvero sostegno economico ad un'attività di ricerca.</p>	<p>adeguata campionatura, del possesso dei requisiti di accesso.</p> <p>I commissari dovrebbero essere individuati a mezzo sorteggio, ovvero estrazione, da una rosa composta eventualmente anche da docenti esterni, nel rispetto del giusto equilibrio di genere.</p> <p>Rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.: dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., da acquisire da parte della Struttura, prima della formalizzazione della nomina.</p> <p>Pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina della commissione.</p> <p>Verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra componenti della commissione e candidati mediante verifica della dichiarazione sostitutiva.</p>	<p>scientifico della determinazione di istituire una borsa di ricerca ed indicazione e correlazione con lo specifico progetto di ricerca.</p> <p>Chiara indicazione nel bando dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di assegnazione dei punteggi ai titoli medesimi.</p> <p>Descrizione analitica delle materie oggetto dell'eventuale colloquio.</p> <p>Massima informatizzazione dell'intera procedura comparativa.</p> <p>Indicazione a verbale dell'assenza di cause che importino l'astensione ovvero la ricasazione dei componenti della commissione esaminatrice.</p> <p>Intensificazione dei controlli ex art. 71 DPR 445/2000.</p>
<p>Borse di studio finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione post-laurea (Rimborso quota iscrizione Master/Corso di perfezionamento - Premi di Laurea).</p>	<p>Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.</p> <p>Indicazione, nei bandi, di</p>	<p>Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti, soprattutto nelle ipotesi di esercizio di</p>

<p>Decreto rettorale, 25 gennaio 2013, n. 54 –prot. n. 6985 Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca.</p> <p>https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/Regolamento%20per%20il%20conferimento%20di%20borse%20di%20studio%20e%20borse%20di%20ricerca.pdf</p> <p>Possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e allo svolgimento delle attività di ricerca presso le università (art. 18, comma 5, lett. f) L. 240/2010.</p> <p>L'erogazione a favore del borsista non costituisce il corrispettivo di un'attività lavorativa, stante l'assenza dei presupposti di legge per la relativa qualificazione,, quanto piuttosto una forma di agevolazione ovvero sostegno economico ad un'attività di studio.</p>	<p>criteri chiari, oggettivi, univoci e trasparenti.</p> <p>Controllo, su una adeguata campionatura, del possesso dei requisiti di accesso.</p> <p>I commissari dovrebbero essere individuati a mezzo sorteggio, ovvero estrazione, da una rosa composta eventualmente anche da docenti esterni, nel rispetto del giusto equilibrio di genere.</p> <p>Rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.: dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., da acquisire da parte della Struttura, prima della formalizzazione della nomina.</p> <p>Pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina della commissione.</p>	<p>poteri discrezionali.</p> <p>Opportuna motivazione anche sotto il profilo scientifico della determinazione di istituire una borsa di ricerca ed indicazione e correlazione con lo specifico progetto di ricerca.</p> <p>Predeterminazione nel bando dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di assegnazione dei punteggi ai titoli medesimi.</p> <p>Descrizione analitica delle materie oggetto dell'eventuale colloquio.</p> <p>Procedura informatizzata del servizio di gestione delle candidature</p> <p>Indicazione a verbale dell'assenza di cause che importino l'astensione ovvero la ricusazione dei componenti della commissione esaminatrice.</p> <p>Intensificazione dei controlli ex art. 71 DPR 445/2000.</p>
<p>Contratti di lavoro autonomo art. 7, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</p>	<p>Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.</p> <p>Indicazione, nei bandi, di criteri chiari, oggettivi, univoci e trasparenti.</p> <p>Controllo, su una adeguata campionatura,</p>	<p>Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti, soprattutto nelle ipotesi di esercizio di poteri discrezionali.</p> <p>Predeterminazione nel bando dei titoli oggetto di valutazione e dei</p>

	<p>del possesso dei requisiti di accesso.</p> <p>I commissari dovrebbero essere individuati a mezzo sorteggio, ovvero estrazione, da una rosa composta eventualmente anche da docenti esterni, nel rispetto del giusto equilibrio di genere.</p> <p>Rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., da acquisire da parte della Struttura, prima della formalizzazione della nomina.</p> <p>Pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina della commissione.</p>	<p>criteri di assegnazione dei punteggi ai titoli medesimi.</p> <p>Descrizione analitica delle materie oggetto dell'eventuale colloquio.</p> <p>Procedura informatizzata del servizio di gestione delle candidature.</p> <p>Indicazione a verbale dell'assenza di cause che importino l'astensione ovvero la ricusazione dei componenti della commissione esaminatrice.</p> <p>Intensificazione dei controlli ex art. 71 DPR 445/2000.</p>
--	---	--

<p>concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari</p>	<p>Pubblicazione del bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo; trasparenza; disciplina del conflitto di interessi; rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.:</p>	<p>La nomina della commissione avviene dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati; i criteri sono stabiliti e pubblicati nel bando.</p>
<p>Missioni a carico dell'Università di Firenze</p> <p>Missione: attività lavorativa svolta nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università, al di fuori della sede di servizio, sia sul territorio nazionale che su quello estero</p>	<p>promozione dell'etica e di standard di comportamento; segnalazioni;</p> <p>Revisione del regolamento Missioni</p>	<p>Inserimento nel regolamento Missioni dell'obbligo di attestazione di presenza all'evento;</p> <p>Abolizione dell'indennità chilometrica e adozione del solo rimborso spese;</p> <p>Controllo a campione sul numero di soggetti che hanno pernottato nella struttura tramite verifica sulla tassa di soggiorno.</p> <p>Controlli a campione su tutte le missioni o su proposta dei referenti amministrativi</p>
<p>rimborso spese dei soggetti esterni all'Università</p>	<p>promozione dell'etica e di standard di comportamento; segnalazioni;</p> <p>Revisione del regolamento Missioni</p>	<p>Stipulare accordi quadro con le strutture ricettive al fine di ospitare i soggetti esterni all'Università, rendendo preferenziale questa opzione (e pagando direttamente la struttura) rispetto a quella del rimborso spese.</p>
<p>Autorizzazioni del personale tecnico amministrativo allo svolgimento di attività esterne</p> <p>Decreto rettorale, 16 febbraio 2009, n. 293 (prot. n. 11757) Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.</p> <p>https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/Regolamento%20per%20il%20conferimento%</p>	<p>Controllo da parte del dirigente, responsabile della struttura;</p> <p>Formazione ed Informazione sul sito web intranet di Ateneo sulle procedure e le norme di riferimento (già in atto)</p>	<p>Comunicazione degli incarichi autorizzati o conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, dei compensi, sia in acconto che a saldo al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite Anagrafe delle prestazioni unificata (art. 18 D.Lgs. 33/2013:</p>

<p>20di%20incarichi%2oretribuiti%20al%20personale%20tecnico-amministrativo.pdf</p> <p>Incarichi extra-impiego Intranet Università degli Studi di Firenze UniFI</p>		<p>obbligo di pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico).</p> <p>Publicità: i dati relativi allo svolgimento degli incarichi autorizzati ex art. 53 ai dipendenti, vengono pubblicati nella sezione "Personale" della pagina Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.</p>
<p>Partecipazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici all'attività commissionata da soggetti pubblici e privati, da eseguire nei locali e con le attrezzature dell'Università al di fuori dell'orario di servizio.</p> <p>https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5976.html</p>	<p>Regolamentazione</p> <p>Controllo da parte del consiglio di dipartimento</p> <p>Controllo da parte del responsabile della ricerca.</p>	<p>Verifica annuale del Nucleo di Valutazione;</p> <p>l'Area dei Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico, anche col supporto delle competenti Commissioni di Ateneo, monitora l'applicazione del regolamento o su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati, risponde a eventuali richieste di pareri su questioni pertinenti ed effettua analisi sugli andamenti e sui risultati delle attività nel medesimo discipline anche nell'ambito del protocollo di collaborazione con la Regione Toscana sul monitoraggio del conto terzi di ricerca regionale;</p> <p>controllo da parte dell'unità di processo stipendi: qualora l'importo attribuito al singolo per effetto della ripartizione dell'attività svolta per conto terzi nell'anno solare superi il 70% della retribuzione lorda annua, il 25% della parte</p>

		eccedente questa quota è destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e al Fondo Comune di Ateneo nelle percentuali determinate dal Consiglio di Amministrazione
--	--	--

11. SEZIONE TRASPARENZA

La disciplina della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della PA è stata riordinata e sistematizzata in un primo momento con il d.lgs 33/2013 (chiamato anche “codice della trasparenza”), emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge 190/2012. Il decreto 33/2013 ha introdotto il concetto di accesso civico allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Appare evidente quindi come questo intervento del legislatore abbia sostanzialmente rovesciato la prospettiva dell'accesso agli atti disciplinato dalla legge 241/1990, che prevedeva un accesso parziale, episodico e soggettivamente limitato, dal momento che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Per assicurare l'attuazione della normativa sono stati introdotti due tipi di controllo, uno a livello decentrato, dato che ogni amministrazione deve individuare un responsabile per la trasparenza (che poi è stato assorbito dalla figura del RPCT), e l'altro a livello centrale, attribuito all'ANAC, titolare di poteri ispettivi, sanzionatori e di segnalazione. L'ANAC infatti può verificare (d'ufficio o su richiesta di chiunque) l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ordinando la pubblicazione e nei casi più gravi irrogando anche sanzioni pecuniarie che vanno dai 500 ai 10.000 euro (ad esempio qualora non siano pubblicati i redditi degli organi di indirizzo politico).

La disciplina è stata quindi ulteriormente riformata con il d.lgs. 97/2016 (Decreto recante disposizioni per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di 4 pubblicità e trasparenza delle P.A.; detto anche Decreto Madia), che modifica sia il d.lgs 33/2013 (artt. 1-40), sia la legge 190/2012 (art. 1.41), introducendo una nuova forma di accesso civico generalizzato più ampia, molto simile al FOIA statunitense. Se l'accesso civico previsto dal d.lgs. 33/2013 veniva considerato una sorta di sanzione di fronte a un inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte della PA, la nuova prospettiva prevede invece il diritto di chiunque “di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” (con le sole eccezioni tassative dei limiti degli interessi pubblici e privati previsti dalla legge). La nuova normativa infatti rende libero l'accesso all'informazione pubblica e agli atti della P.A. e ne amplia l'ambito di applicazione sia sotto il profilo soggettivo, sia oggettivo. Lo scopo di tale normativa è garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Viene riconosciuto in questo modo un vero e proprio diritto alla trasparenza, cioè il diritto di essere informati come espressione del più generale diritto di libertà di espressione previsto dall'art. 21 Cost. L'idea alla base di questa “rivoluzione” nell'ambito del diritto amministrativo è che le PA siano detentrici di un potere informativo pubblico, sostanzialmente bene comune a disposizione dei cittadini che in questo modo possono esercitare un controllo diffuso sull'operato della PA e di conseguenza un'efficace azione di prevenzione e contrasto alle condotte illecite nelle amministrazioni.

11.1 RETE DEI SOGGETTI PER LA TRASPARENZA

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e garantire il regolare e aggiornato flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, il Dirigente/Responsabile della Struttura procede all'invio per la pubblicazione sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

L'unità di processo “Servizi di Comunicazione” rappresenta la Struttura competente in Ateneo per la pubblicazione dei dati nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il contenuto degli obblighi di pubblicazione e i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, sono indicati in apposita sezione del Piano Triennale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del

D.Lgs. 33/2013, ossia nella **Tabella contenente gli obblighi di pubblicazione** (allegato 1).

Più specificamente nella summenzionata tabella:

- 1) sono stati individuati gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'A.N.AC. previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: in essa sono indicati sia i nuovi dati la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 sia quelli che, in virtù di quest'ultimo decreto legislativo, non sono più da pubblicare obbligatoriamente;
- 2) sono identificati gli uffici responsabili dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- 3) sono definite le tempistiche per la pubblicazione, l'aggiornamento e il monitoraggio.

Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita nell'organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti nell'apposita pagina della Sezione "Amministrazione Trasparente".


11.2 FLUSSO DEI DATI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

I dati e le informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione possono essere pubblicati su Amministrazione Trasparente, attraverso tre diverse modalità:

- i soggetti incaricati per la trasparenza raccolgono i dati di competenza della propria Struttura e li inviano allo staff di supporto al RPCT che svolge un'azione di supervisione e coordinamento e successivamente li invia alla struttura competente per la pubblicazione;
- chi produce i dati li invia direttamente alla struttura competente per la pubblicazione;
- per alcune categorie di obblighi si è provveduto nel tempo ad un'automazione del processo di pubblicazione tramite elaborazione di applicativi informatici. Per queste sezioni gli operatori dei singoli processi interessati, inserendo i dati negli applicativi, aggiornano in tempo reale la pagina di Amministrazione trasparente.

La modalità di pubblicazione da seguire è indicata nell'allegato 1 al seguente documento "Tabella degli obblighi", in corrispondenza del singolo obbligo.

Flusso per la pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente



11.3 MONITORAGGIO

Il personale di supporto al RPCT svolge mensilmente attività di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, così come previsto dall'art. 43 del D.lgs. 33/2013, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio funzionale per i procedimenti disciplinari i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

11.4 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La L. 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020), all'art. 1, comma 163, introduce nuove previsioni in materia di sanzioni e responsabilità nel caso di violazione degli obblighi di pubblicità.

In particolare, la norma stabilisce che *“l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della **responsabilità dirigenziale** a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Il decreto legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni) ha introdotto la seguente modifica alla L. 241/90: Art. 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 Art. 2 L. 241 del 1990, Conclusione del procedimento Comma 4-bis

*Le pubbliche amministrazioni misurano e **((pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente",))** i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **((sono definiti))** modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti **((,nonché le ulteriori modalità di pubblicazione))** di cui al primo periodo.*

La Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,

- all'art. 1, comma 9, prevede:

Le pubbliche amministrazioni sono tenute nel piano di prevenzione della corruzione a definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

- All'art. 1, comma 28, prevede:

Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

11.5 ACCESSO CIVICO

Il D.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni in materia di trasparenza, disponendo la confluenza dei contenuti del previgente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità all'interno del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, razionalizzando gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni (mediante il ricorso a informazioni riassuntive, collegamenti a banche dati), e disciplinando un nuovo **accesso civico**, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo **a chiunque**, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento (FOIA).

Con D.R. n. 1796/2018 è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo contenente la disciplina del **diritto di accesso**, nel quale è stata introdotta la nuova normativa in materia di **accesso civico semplice** e generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che garantisce l'accessibilità dei dati, delle informazioni e dei documenti che costituiscono **obblighi di pubblicazione** ai sensi della normativa sulla

trasparenza, nonché, attraverso l'attuazione dell'istituto **dell'accesso civico generalizzato**, di tutti i dati, le informazioni e i documenti già formati o detenuti dall'amministrazione, **ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione**.

Procedura per l'accesso civico generalizzato

L'accesso generalizzato (art. 5, comma 2) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, pubblici o privati, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche) ed è presentata alternativamente all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto di richiesta di accesso oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Qualsiasi modalità di presentazione dell'istanza (anche a mezzo fax o brevi manu, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è comunque ammissibile.

La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione; non deve essere motivata; è gratuita. Deve identificare i documenti e i dati richiesti in modo da permettere all'amministrazione di individuarli agevolmente.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non consentire di identificare l'oggetto dell'istanza.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Qualora dovessero essere individuati dei controinteressati, ex art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta. Qualora venga effettuata la sopracitata comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.

Il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, oppure presentare ricorso al giudice amministrativo.

Sull'argomento si segnala il **parere del Garante per la protezione dati del 7 novembre 2019** avente ad oggetto l'accesso civico agli **elaborati scritti** e i **curricula vitae dei candidati** ad un concorso pubblico, nonché i **verbali** di correzione degli elaborati.

Per quanto concerne l'accesso civico agli **elaborati scritti** di un concorso pubblico, si deve tenere presente che tali documenti sono **indicativi** di molteplici **aspetti di carattere personale**, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi, il contenuto degli elaborati può rivelare informazioni e convinzioni che possono rientrare nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento (si pensi, in particolare, a elaborati nei quali potrebbero evincersi **«opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»**).

Analogamente si osserva che i contenuti generalmente inseriti nel **curriculum vitae** sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l'accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, nazionalità) e **informazioni di carattere personale** (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni,

corsi, certificazioni, ecc.), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei.

Tenuto quindi conto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico [...] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», pur nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali per ogni ulteriore trattamento (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), **l'ostensione dei documenti richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali** previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Pertanto, il Garante ritiene che vada respinto l'accesso civico ai documenti richiesti, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico.

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l'istante di accedere alla predetta documentazione laddove dimostri l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso**», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.